Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
809 - 1080

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Stabilire le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 809
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The amendment aims to retain a clear, proportionate and workable conditionality system based solely on statutory management requirements listed in Annex I, Part A. This would ensure a common baseline across the Union, preserve legal certainty and maintain a genuine level playing field between farmers in different Member States.

The Commission proposal replaces the current concept of conditionality with the broader concept of "farm stewardship". However, in substance, it would maintain many of the existing constraints while adding new layers of obligations, interpretation and control. This risks repeating the problems of the current conditionality system, which has already been widely criticised for creating a disproportionate administrative burden for farmers, paying agencies and national authorities.

Limiting conditionality to statutory management requirements is therefore essential. These requirements are already grounded in EU legislation and provide a common, legally defined framework. By contrast, nationally or regionally defined protective practices would create a high risk of divergent implementation, unequal treatment and further renationalisation of the CAP. Farmers in different Member States could be subject to substantially different baseline obligations while receiving support under the same EU policy. This would undermine commonality and the level playing field.

Measures going beyond statutory management requirements should not be imposed as basic eligibility conditions for CAP payments. Where farmers are expected to deliver additional environmental, climate or management commitments beyond the legal baseline, these should be implemented through dedicated voluntary interventions and properly compensated. Additional public goods must be supported by incentives, not transformed into uncompensated mandatory obligations.

Emendamento 810
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. es

Emendamento 811
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gestione responsabile delle aziende agricole	***Condizionalità*** ***1. La condizionalità comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO],*** ***2. I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c), e lettere f) e j), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a c), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di condizionalità basato sui criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO].*** ***3. Gli Stati membri possono concedere deroghe temporanee alla condizionalità qualora le condizioni meteorologiche impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.***

Or. en

Motivazione

The combination of protective practices with the "do no significant harm" principle would be particularly problematic. Agriculture is already subject to a dense framework of environmental, climate, animal welfare, emissions, water protection and nature conservation

legislation. Introducing DNSH as an additional horizontal assessment criterion would not bring substantial added environmental value. Instead, it would create new testing, verification and documentation requirements, increase legal uncertainty and risk double regulation and overlap with existing instruments. At a time when simplification, reduction of bureaucracy and practical feasibility are rightly demanded at both EU and national level, the introduction of another abstract and unclear evaluation standard would send the wrong signal.

Agricultural holdings need reliable, coherent and workable framework conditions. They should not be confronted with yet another layer of obligations whose boundaries vis-à-vis existing regulatory requirements are unclear. For this reason, DNSH should not apply to CAP interventions, and any potential reference to a principle of "no backsliding" should equally be avoided.

The amendment also removes social conditionality. Breaches of labour and social legislation are already subject to enforcement and sanctions under the relevant national and EU legal frameworks. Linking the same breaches again to reductions of CAP payments creates a clear risk of double penalties. It would also add disproportionate bureaucracy and compliance costs without substantial added value for the functioning of the CAP.

The proposed deletion of paragraphs on protective practices, DNSH-related compliance logic and social conditionality therefore makes the system more proportionate, legally clearer and administratively feasible. It keeps conditionality focused on a common legal baseline, while leaving high

Emendamento 812
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gestione responsabile delle aziende agricole	***Condizionalità***

Or. en

Emendamento 813
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri ***nel piano NRP*** in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri ***nella PAC*** in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B. ***Gli agricoltori che attuano misure connesse al clima nell'ambito di altri strumenti dell'Unione, compresa la produzione di biomassa agricola in linea con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, continuano a essere pienamente ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.***

Or. pt

Emendamento 814
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***, a meno che uno Stato membro non abbia dimostrato, con soddisfazione della Commissione, che la sua legislazione nazionale offre ai lavoratori agricoli un livello di protezione equivalente o superiore, nel qual caso non si applicano i requisiti di cui all'allegato I,***

parte B.

Or. en

Motivazione

L'inclusione della condizionalità sociale nella gestione responsabile delle aziende agricole rischia doppie sanzioni in caso di non conformità ed è già prevista dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter essere esentati da tali requisiti qualora la legislazione nazionale preveda tutele adeguate.

Emendamento 815
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***La gestione responsabile delle aziende agricole*** comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO]***, le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. ***La condizionalità*** comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO].

Or. en

Emendamento 816
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***La gestione responsabile delle aziende agricole*** comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO]***, le pratiche di protezione definite dagli Stati***	1. ***La condizionalità*** comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO].

membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.

Or. en

Emendamento 817
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. fr

Emendamento 818
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che***	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.

Or. en

Motivazione

Le norme sociali e del lavoro sono già disciplinate e applicate nell'ambito di una legislazione specifica. Il loro collegamento ai pagamenti della PAC rischia di creare ulteriori oneri amministrativi e doppi controlli per gli agricoltori, senza migliorare l'efficacia dell'applicazione. La PAC dovrebbe continuare a concentrarsi sul sostegno alla produzione agricola, alla sicurezza alimentare, alla gestione ambientale e alla redditività delle aziende agricole.

Emendamento 819
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Emendamento 820
Marion Walsmann, Oliver Schenk, Alexandra Mehnert, Ilia Lazarov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di

gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Emendamento 821
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Emendamento 822
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati

membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Emendamento 823
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Emendamento 824
Tomáš Kubín, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che***	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.

Or. en

Emendamento 825
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO]**,** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO] ***e*** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Emendamento 826
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO]**,** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO] ***e*** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Emendamento 827
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO]**,** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO] ***e*** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Emendamento 828
Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], ***e*** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Motivazione

I CGO sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza sul lavoro coperti dalla condizionalità sociale sono già ben regolamentati, comprese le sanzioni a livello degli Stati membri. La condizionalità comporterà quindi una doppia sanzione per la stessa violazione. L'obbligo dovrebbe pertanto essere soppresso per garantire un'ulteriore semplificazione. Inoltre, alcune disposizioni rischiano di compromettere le competenze degli Stati membri su questioni relative alla regolamentazione del mercato del lavoro.

Emendamento 829
Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], ***e*** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C.

Or. en

Emendamento 830
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite ***dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e*** all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione

comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.

obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.

Or. fr

Emendamento 831
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite ***dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'***allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite ***nell'***allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.

Or. en

Motivazione

L'applicazione della condizionalità dal 2005 è ormai ben consolidata tra gli agricoltori. Il processo di semplificazione avviato nel 2024 e proseguito nel 2025 ne ha migliorato l'attuazione, allineandolo maggiormente alle pratiche agronomiche. Per questo motivo, e per evitare ulteriori cambiamenti per gli agricoltori, l'attuale BCAA dovrebbe rimanere invariato e costituire parte integrante del nuovo sistema di gestione responsabile delle aziende agricole.

Emendamento 832
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di

gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite ***dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e*** all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.	gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO], le pratiche di protezione definite all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.

Or. it

Motivazione

Il principio di condizionalità, e la sua relativa applicazione, rappresentano da più di venti anni una pratica ormai consolidata tra gli agricoltori. Il processo di semplificazione avviato nel 2024 e proseguito nel 2025 ne ha migliorato l'attuazione e la conformità alle pratiche agronomiche. Ecco perché, anche al fine di garantire certezza agli agricoltori, le attuali BCAA dovrebbero essere mantenute anche nel nuovo sistema di farm stewardship.

Emendamento 833
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO]**,** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO] ***e*** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C, e il sistema di condizionalità sociale che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.

Or. en

Emendamento 834
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Csaba Dömötör, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO]**,** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C***, e*** il sistema di condizionalità sociale ***che comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B***.	1. La gestione responsabile delle aziende agricole comprende i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO] ***e*** le pratiche di protezione definite dagli Stati membri nel piano NRP in conformità del paragrafo 4 e all'allegato I, parte C**.** Il sistema di condizionalità sociale ***si applica conformemente al pertinente diritto dell'Unione e nazionale***.

Or. en

Emendamento 835
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Articolo 3 bis (nuovo) (ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP) ***I controlli amministrativi seguono un approccio "prevenire in primo luogo, sanzionare in ultima istanza", con inadempienze minori affrontate per la prima volta attraverso consulenze e azioni correttive piuttosto che sanzioni pecuniarie.***

Or. en

Motivazione

Si è raggiunto l'accordo sul trasferimento dell'ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP. Emendamenti rispetto al testo trasferito: inserimento del punto 1 della frase precedente.

Emendamento 836
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito ***degli*** interventi ***di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali,*** sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole"**.**	I pagamenti nell'ambito ***dei seguenti*** interventi sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziende agricole"***:***
	i) gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f);
	ii) gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere o) e p), che si riferiscono al sostegno per i prodotti agricoli locali di cui all'articolo (corrispondente all'articolo 44 del regolamento sui piani NRP) del presente regolamento e all'articolo 48 del regolamento sui piani NRP.
	L'elenco dei criteri di gestione obbligatori e gli obiettivi delle pratiche di protezione figurano nell'allegato I. Tuttavia, le condizioni relative alla gestione delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).

Or. ro

Emendamento 837
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito ***degli*** interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), ***e*** lettere o) e p), ***nella misura in cui*** riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali***, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole"***.	I pagamenti nell'ambito ***dei seguenti interventi sono subordinati al rispetto della "gestione responsabile delle aziende agricole":***
	i) gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f)***;***
	ii) gli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere o) e p), ***che*** riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali ***di cui all'articolo (corrispondenza dell'articolo 44 del piano NRP) del presente regolamento e all'articolo 48 del piano NRP.***

Or. en

Emendamento 838
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a ***f)***, e lettere ***o) e p)***, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a ***c)***, e lettere ***f) e j), e all'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettere da a) a c)***, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".

Or. en

Emendamento 839
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), ***nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali,*** sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".

Or. en

Emendamento 840
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), ***nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali,*** sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".

Or. en

Emendamento 841
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a ***f)***, e lettere ***o) e p)***, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori ***e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole"***.	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ***parte A),*** lettere da a) a ***c)***, e lettere ***f) e j) e parte B), lettere da a) a c)***, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di ***condizionalità basato sui*** criteri di gestione obbligatori ***elencati nell'allegato I, parte A [allegato contenente i CGO]***.

Or. en

Emendamento 842
Emma Wiesner, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori ***e*** di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori***,*** di pratiche di protezione, ***e di azioni di promozione,*** collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziende agricole".

Or. en

Emendamento 843
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1***, lettere da a) a f), e lettere o) e p)***, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".

Or. en

Motivazione

La condizionalità sociale dovrebbe applicarsi nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo a tutti gli interventi della PAC, in quanto si tratta di settori ad alta intensità di lavoro.

Emendamento 844
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1***, lettere da a) a f), e lettere o) e p)***, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".

Or. en

Motivazione

Estende l'ambito di applicazione della gestione responsabile delle aziende agricole a tutti i pagamenti, non solo a quelli per i prodotti ortofrutticoli.

Emendamento 845
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5***, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p)***, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziende agricole".

Or. de

Emendamento 846
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a ***f)***, e lettere o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a ***g)***, e lettere o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".

Or. en

Emendamento 847
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a ***f)***, e lettere o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".	I pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a ***g)***, e lettere o) e p), nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, sono subordinati al rispetto di un sistema di criteri di gestione obbligatori e di pratiche di protezione, collettivamente denominati "gestione responsabile delle aziendale agricole".

Or. en

Emendamento 848
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco dei criteri di gestione obbligatori e gli obiettivi delle pratiche di protezione figurano nell'allegato I.	L'elenco dei criteri di gestione obbligatori e gli obiettivi delle pratiche di protezione figurano nell'allegato I. ***Gli Stati membri mantengono una flessibilità sufficiente nell'attuazione delle pratiche di protezione al fine di rispecchiare le condizioni ambientali, climatiche e agricole locali.***

Or. en

Motivazione

To ensure that farm stewardship is a proportionate, flexible and practical manner, while respecting the principle of subsidiarity and reducting unnecessary administrative burdens for farmers. The amendments stregthen Member States` ability to adapt environmental and social requirements to national and regional conditions, avoid duplication with existing legislation, and provide appropiate simplifications for small and medium-sized farms without compromising the objectives of the Common Agricultural Policy. The amendments reinforce the principales of subsidiarity, proportionality and simplification by allowing Member States to tailor protective practices to national and regional conditions while reducing unnecesary administrative burdens and duplication of controls. They ensure that environmental objectives are achived without imposing additional obligations beyound existing legislation, safeguard farmers` competitiveness and productivity and recognise equivalent environmental certification schemes where deliver comparable outcomes. The amendments strengthen

subsidiarity by giving Member States greater flexibility to respond to exceptional circumstances affecting agricultural production and to adapt implementation to national conditions. It aim to ensure that the farm stewardship control system is based on proportionality, simplification and legal certainty.

Emendamento 849
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'elenco di cui all'allegato I, parte B, può essere integrato a livello nazionale da ulteriori disposizioni giuridiche pertinenti e riferimenti a contratti collettivi applicabili a imprese comparabili nell'area geografica, nella professione e nel settore pertinenti.
	Tali riferimenti possono includere contratti collettivi universalmente applicabili e i contratti collettivi, sebbene non formalmente dichiarati come applicabili universalmente, sono ampiamente applicati nel settore o territorio pertinente.

Or. en

Emendamento 850
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).	***soppresso***

Or. de

Emendamento 851
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 852
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 853
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli obblighi in materia di gestione responsabile delle aziende agricole dovrebbero in generale applicarsi a tutti gli agricoltori che ricevono il sostegno della PAC.

Emendamento 854
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, ***non*** si ***applicano agli*** agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).	Tuttavia***, sebbene*** le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, si ***applichino a tutti gli*** agricoltori***, compresi quelli*** che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g)***, in modo che possano accedere a incentivi aggiuntivi al di sopra dello scenario di base, tali agricoltori a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), non sono soggetti a controlli, in linea con l'articolo 62, paragrafo 1, del [regolamento NRP], e le dimensioni sono prese in considerazione nella valutazione del rischio utilizzata per selezionare i campioni di controllo***.

Or. en

Motivazione

Questo è lo status quo e allinea il testo alla proposta del regolamento NRP. Rispetta lo scenario di base e mantiene condizioni di parità all'interno degli Stati membri e tra di essi.

Garantisce inoltre ai piccoli agricoltori l'accesso a ulteriori incentivi, il che non è possibile nel progetto originario del COM.

Emendamento 855
Stefan Köhler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).	Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g). ***Al fine di garantire un'applicazione equilibrata del sostegno della PAC, gli Stati membri applicano, per analogia con il pagamento per i piccoli agricoltori a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), adeguate norme in materia di esenzione, tolleranza e de minimis, al fine di evitare riduzioni e sanzioni sproporzionate, in particolare per i beneficiari che operano all'interno di strutture agricole più grandi.***

Or. en

Emendamento 856
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).	Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g). ***Gli Stati membri possono inoltre prevedere deroghe***

proporzionate o requisiti semplificati per le piccole e medie aziende agricole qualora ciò non comprometta gli obiettivi generali della PAC.

Or. en

Emendamento 857
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g).	Tuttavia le condizioni relative alla gestione responsabile delle aziende agricole elencate nell'allegato I, parti A e C, non si applicano agli agricoltori che ricevono un sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g)***, né agli agricoltori delle regioni ultraperiferiche che ricevono aiuti a norma del regolamento (UE) n. 228/2013***.

Or. pt

Emendamento 858
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri effettuano controlli periodici sul rispetto dei requisiti stabiliti nell'allegato I, parte B, in via prioritaria presso le aziende agricole che beneficiano maggiormente della PAC e in coordinamento con i servizi nazionali di ispezione del lavoro e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori. In caso di grave o reiterato inadempimento, gli Stati

membri sospendono o riducono i pagamenti effettuati a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito ai controlli effettuati e alle sanzioni applicate nell'ambito della condizionalità sociale.

Or. fr

Emendamento 859
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri si possono avvalere dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili, della pesca e dell'acquacoltura per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al primo paragrafo.

Or. en

Motivazione

Si è raggiunto l'accordo sul trasferimento dell'ex articolo 62, paragrafo 2, del regolamento NRP come articolo 3 bis (nuovo). Emendamenti rispetto al testo trasferito: "si avvalgono" sostituito da "si possono avvalere".

Emendamento 860
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***
Ai fini del presente articolo per "criterio di gestione obbligatorio" si intende ciascuno dei criteri elencati nell'allegato I, parti A e B, stabiliti in un dato atto giuridico tra quelli elencati nell'allegato I, parti A e B, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.	
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.	

Or. en

Emendamento 861
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***

Ai fini del presente articolo per "criterio di gestione obbligatorio" si intende ciascuno dei criteri elencati nell'allegato I, parti A e B, stabiliti in un dato atto giuridico tra quelli elencati nell'allegato I, parti A e B, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.

Or. en

Emendamento 862
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 863
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 864
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 865
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

The introduction of the 'do no significant harm' principle to environment and climate for agriculture will only add more burden, complexity and legal uncertainty when agriculture is intertwined with natural resources and ecosystems, being subject to many environmental and climate requirements. In addition, agriculture has been confronted with steadily increasing obligations under regulatory law for years, ranging from environmental and nature conservation to animal welfare, emissions control and water protection. Against this backdrop, introducing the DNSH principle would not lead to additional environmental benefits. Instead, it would primarily create new testing, verification and documentation requirements, with a clear risk of double regulation, legal uncertainty and further overlap with existing instruments. Especially at a time when simplification, reduction of bureaucracy and practical feasibility are rightly being demanded at both European and national level, the introduction of an additional horizontal assessment criterion such as DNSH sends the wrong signal. Agricultural holdings need reliable, coherent and workable framework conditions – not yet another layer of abstract evaluation standards with unclear boundaries vis-à-vis existing regulatory frameworks. As such, Copa-Cogeca strongly rejects the planned introduction of the DNSH principle to any CAP interventions. This principle should not apply to any CAP intervention (see section 2.1). In addition, we oppose any potential reference to the principle of 'no back sliding'.

Emendamento 866
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 867
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 868
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 869
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno	***soppresso***

significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 870
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ***sostegno subordinato alle condizioni*** della gestione ***responsabile*** delle aziende agricole ***è considerato conforme al*** principio "non arrecare un danno significativo" ***di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del*** regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	Il ***rispetto, da parte dei beneficiari, dei requisiti*** della gestione delle aziende agricole ***comprende, se del caso, un'applicazione proporzionata del*** principio "non arrecare un danno significativo"***, quale stabilito nel*** regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Tale applicazione evita duplicazioni con i requisiti già stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione, non impone oneri amministrativi sproporzionati agli agricoltori e non comporta automaticamente la sospensione, la riduzione o l'esclusione dei pagamenti qualora gli interventi contribuiscano alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità economica delle aziende agricole, alla resilienza idrica, alla modernizzazione dell'agricoltura o all'adattamento ai cambiamenti climatici.***

Or. es

Motivazione

La PAC prevede già requisiti ambientali specifici. Il principio "non arrecare un danno significativo" dovrebbe essere applicato in modo proporzionato, evitando duplicazioni, incertezza giuridica ed esclusioni automatiche degli investimenti necessari per modernizzare le aziende agricole, rafforzare la resilienza idrica e mantenere la produzione alimentare.

Emendamento 871

Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato ***alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole*** è considerato conforme ***al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del*** regolamento ***(UE, Euratom) 2024/2509***.	***Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il presente regolamento costituisce la lex specialis applicabile alle misure della PAC relative alla sostenibilità ambientale.*** Il sostegno subordinato ***ai requisiti di condizionalità agricola di cui ai paragrafi 1 e 2*** è considerato conforme ***ai requisiti di sostenibilità ambientale applicabili alle spese dell'Unione per gli interventi a norma del presente*** regolamento***, senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione a norma di tale articolo***. ***Il presente paragrafo lascia impregiudicata la conformità dei beneficiari ai requisiti di gestione stabiliti nella legislazione di cui all'allegato I, parti A e B.***

Or. en

Motivazione

CAP payments should not be made conditional on compliance with the DNSH principle. The 'Do No Significant Harm' (DNSH) principle, which originated in the field of sustainable finance, is not suited to the logic of agricultural payments. Indeed, the CAP already constitutes, in its own right, the European Union's comprehensive and specialised sectoral regulatory framework for ensuring the sustainability of agricultural practices. According to the legal principle lex specialis derogat legi generali (the special rule takes precedence over the general rule), recognised by the Court of Justice of the EU and in line with Commission practice: the CAP Regulation (a special sectoral regime) takes precedence over the general clause of the Financial Regulation (Article 33(2)(d)). This latter article is to be understood as an 'enabling clause' that allows the CAP to define, autonomously, the most appropriate methods for implementing environmental protection objectives. Agricultural cross-compliance, to which other environmental obligations have been added over time, represents precisely this special mechanism: it pursues the same aims as DNSH, but using tools tailored to the agricultural context.

Emendamento 872
Thomas Waitz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è ***considerato conforme*** al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è ***verificato in modo da garantire la conformità*** al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***La Commissione, sulla base di elementi di prova, garantisce la coerenza e l'uniformità, a norma dell'articolo 2 del presente regolamento e della fase di verifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del [regolamento NRP], del fatto che, supponendo che siano rispettate le condizioni di riferimento, la gestione responsabile delle aziende agricole sia di livello adeguato per garantire che non si verifichino danni significativi sulle superfici interessate applicabili.***

Or. en

Emendamento 873
Christine Singer, Asger Christensen, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***Data l'immediata competenza dell'UE nel garantire un'agricoltura sostenibile, resiliente e rispettosa dell'ambiente e, di conseguenza, la legislazione ambientale globale in materia di biodiversità, acqua, suolo, aria e protezione del clima direttamente applicabile agli agricoltori, tutti i pagamenti ricevuti a norma dell'articolo 5 sono considerati conformi*** al principio "non arrecare un danno

	significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Motivazione

La legislazione agricola e ambientale rientra già nella competenza dell'UE e stabilisce norme comuni per l'agricoltura in tutti gli Stati membri. L'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" in aggiunta agli interventi della PAC duplicherebbe pertanto i requisiti agroambientali esistenti senza creare ulteriori benefici ambientali. Si creerebbero invece controlli superflui e oneri amministrativi aggiuntivi per gli agricoltori e le amministrazioni. Gli interventi della PAC dovrebbero pertanto essere considerati conformi al principio "non arrecare un danno significativo" se sono rispettate le pertinenti norme dell'Unione e nazionali.

Emendamento 874
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***Data l'immediata competenza dell'UE nel garantire un'agricoltura sostenibile, resiliente e rispettosa dell'ambiente e, di conseguenza, la legislazione ambientale globale in materia di biodiversità, acqua, suolo, aria e protezione del clima direttamente applicabile agli agricoltori, tutti i pagamenti ricevuti a norma dell'articolo 5 sono considerati conformi*** al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Motivazione

LKÖ opzione prescelta

Emendamento 875
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole ***elencate all'allegato I, parti A e C, e i pagamenti nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento*** è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. ro

Emendamento 876
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ***senza creare ulteriori obblighi ambientali rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 877
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Il principio "non arrecare un danno significativo" non si applica ai piccoli agricoltori.***

Or. pt

Emendamento 878
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole ***è considerato conforme*** al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole ***e i pagamenti nell'ambito dell'intervento g) sono considerati conformi*** al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Motivazione

Opzione di riserva LKÖ

Emendamento 879
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende agricole è considerato conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	***Il*** principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ***non si applica agli interventi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

As article 35(1) is deleted, the correct reference is article 5 of the CAP Regulation.

The introduction of the 'do no significant harm' principle (DNSH) to environment and climate for agriculture will only add more burden, complexity and legal uncertainty when agriculture is intertwined with natural resources and ecosystems, already making a substantial contribution to environmental, climate and biodiversity objectives.

In addition, agriculture has been confronted with steadily increasing obligations under regulatory law for years, ranging from environmental and nature conservation to animal welfare, emissions control and water protection.

Against this backdrop, introducing the DNSH principle would not lead to additional environmental benefits. Instead, it would primarily create new testing, verification and documentation requirements, with a clear risk of double regulation, legal uncertainty and further overlap with existing instruments.

Especially at a time when simplification, reduction of bureaucracy and practical feasibility are rightly being demanded at both European and national level, the introduction of an additional horizontal assessment criterion such as DNSH sends the wrong signal.

Agricultural holdings need reliable, coherent and workable framework conditions – not yet another layer of abstract evaluation standards with unclear boundaries vis-à-vis existing regulatory frameworks.

Emendamento 880
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende	Il sostegno subordinato alle condizioni della gestione responsabile delle aziende

agricole è ***considerato*** conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	agricole è conforme al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 881
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione garantisce che l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" non crei oneri amministrativi o normativi sproporzionati per gli agricoltori né comprometta gli obiettivi della politica agricola comune.

Or. en

Emendamento 882
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo per "criterio di gestione obbligatorio" si intende ciascuno dei criteri elencati nell'allegato I, ***parti A e B***, stabiliti in un dato atto giuridico tra quelli elencati nell'allegato I, ***parti A e B***, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.	Ai fini del presente articolo per "criterio di gestione obbligatorio" si intende ciascuno dei criteri elencati nell'allegato I, ***parte A***, stabiliti in un dato atto giuridico tra quelli elencati nell'allegato I, ***parte A***, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

Or. en

Motivazione

Le norme sociali e del lavoro sono già disciplinate e applicate nell'ambito di una legislazione specifica. Il loro collegamento ai pagamenti della PAC rischia di creare ulteriori oneri amministrativi e doppi controlli per gli agricoltori, senza migliorare l'efficacia dell'applicazione. La PAC dovrebbe continuare a concentrarsi sul sostegno alla produzione agricola, alla sicurezza alimentare, alla gestione ambientale e alla redditività delle aziende agricole.

Emendamento 883
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri***. In caso di recepimento di direttive che presentino divergenze sostanziali tra gli Stati membri, la Commissione europea formula raccomandazioni rivolte agli Stati membri al fine di porre rimedio a tali divergenze***. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.

Or. fr

Emendamento 884
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel

caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.	caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri***. Qualora siano presenti significative discrepanze tra gli Stati membri nell'attuazione delle direttive, la Commissione formula raccomandazioni destinate allo Stato membro interessato al fine di eliminarle***. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.

Or. pl

Emendamento 885
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. ***Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati all'allegato I, parti A e B.***	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 886
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I

riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. ***Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.***	riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 887
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. ***Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.***	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 888
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel

caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. ***Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.***	caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

È necessario sopprimere la seconda frase del paragrafo 3. Sembra inutile e poco chiara. L'eliminazione della disposizione renderà la disposizione più conforme alle disposizioni vigenti in materia.

Emendamento 889
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. ***Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.***	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 890
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. ***Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.***	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 891
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B. ***La loro attuazione evita duplicazioni dei controlli, oneri amministrativi superflui e sovrapposizioni di obblighi per gli agricoltori.***

Or. en

Emendamento 892
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, ***parti A e B***.	Gli atti giuridici elencati nell'allegato I riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri. Gli atti di recepimento delle direttive non possono tuttavia avere lo scopo o l'effetto di esentare gli agricoltori o altri beneficiari dai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, ***parte A***.

Or. en

Motivazione

Le norme sociali e del lavoro sono già disciplinate e applicate nell'ambito di una legislazione specifica. Il loro collegamento ai pagamenti della PAC rischia di creare ulteriori oneri amministrativi e doppi controlli per gli agricoltori, senza migliorare l'efficacia dell'applicazione. La PAC dovrebbe continuare a concentrarsi sul sostegno alla produzione agricola, alla sicurezza alimentare, alla gestione ambientale e alla redditività delle aziende agricole.

Emendamento 893
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel definire l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune (PAC) conformemente all'obiettivo generale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) […] [NRP], gli Stati membri possono scegliere di definire, nei rispettivi piani NRP, un capitolo relativo alla PAC, come previsto dal titolo III del regolamento NRP, oppure piani nazionali e regionali distinti relativi alla PAC (piani NRPPAC), conformemente alle norme che disciplinano il Fondo di cui al regolamento (UE) XXX (NRP) e alle disposizioni del presente regolamento. Qualora gli Stati membri definiscano e presentino piani NRPPAC, la Commissione li valuta e li convalida

indipendentemente dai piani NRP presentati da tali Stati membri.

Le due forme sono di seguito denominate "piani NRPPAC".

Or. fr

Emendamento 894
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il presente regolamento costituisce la lex specialis applicabile agli interventi della PAC relativi alla sostenibilità ambientale. Il sostegno subordinato ai requisiti di condizionalità agricola di cui ai paragrafi 1 e 2 si considera conforme ai requisiti di sostenibilità ambientale applicabili alle spese dell'Unione nell'ambito degli interventi previsti dal presente regolamento, senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione a norma di tale articolo.
	Il presente paragrafo non pregiudica il rispetto, da parte dei beneficiari, dei criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parti A e B.

Or. fr

Emendamento 895
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte B, l'elenco può essere ampliato a livello nazionale includendo disposizioni nazionali pertinenti e riferimenti ai contratti collettivi rappresentativi. Tali riferimenti possono includere contratti collettivi universalmente applicabili nonché contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o regionale che, sebbene non formalmente dichiarati come universalmente applicabili, sono ampiamente applicati nel settore o territorio interessato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che, nell'attuare la condizionalità sociale a livello nazionale, gli Stati membri hanno la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione mediante i pertinenti atti legislativi e contratti collettivi nazionali.

Emendamento 896
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	***soppresso***
a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;	

b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.

Or. en

Motivazione

Modifica risultante dall'emendamento 2.

Emendamento 897
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	***soppresso***
a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;	
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal	

ruscellamento.

Or. en

Emendamento 898
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	***soppresso***
a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;	
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	

Or. en

Emendamento 899
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione ***che*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:***	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente ***agli obiettivi di cui*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un catalogo di*** pratiche di protezione ***per*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2***. Nel definire le pratiche di protezione, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, dei metodi colturali in uso, delle pratiche agronomiche, delle dimensioni e delle strutture aziendali, dell'uso del suolo, e delle specificità delle regioni ultraperiferiche.*** ***Gli Stati membri includono nei loro piani una descrizione delle pratiche di protezione, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, degli agricoltori e degli altri beneficiari soggetti alle pratiche.***

Or. en

Emendamento 900
Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le*** pratiche ***di protezione che gli*** agricoltori ***e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire*** gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri ***possono, su base volontaria, sostenere le pratiche legate alla principale attività agricola degli agricoltori, a condizione che tali*** pratiche ***contribuiscano direttamente alla produzione agricola, alla resilienza delle aziende agricole o alla capacità produttiva a lungo termine dei terreni agricoli. Tali pratiche non costituiscono requisiti obbligatori aggiuntivi per ricevere il sostegno al reddito e non dirottano i finanziamenti della PAC a scapito degli***

	agricoltori ***in attività e della produzione agricola. Qualora decidano di sostenere tali pratiche, gli Stati membri possono perseguire*** gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 901
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elena Nevado del Campo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione che ***gli*** agricoltori e ***gli*** altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare*** per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un insieme di*** pratiche di protezione ***adeguate alle loro condizioni agronomiche, climatiche, produttive e territoriali,*** che ***devono essere applicate in modo proporzionato dagli*** agricoltori e ***dagli*** altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 per conseguire gli obiettivi seguenti***. Tali pratiche devono essere chiare, verificabili, economicamente sostenibili e compatibili con la continuità dell'attività agricola***:

Or. es

Motivazione

Le pratiche di protezione devono essere applicabili sul campo e adeguate alla realtà produttiva di ciascun territorio.

Emendamento 902
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. ***Gli Stati membri definiscono, conformemente*** all'allegato I, parte C, a livello ***nazionale o regionale, le pratiche di protezione*** che gli agricoltori e gli altri beneficiari ***che ricevono il sostegno*** di cui al paragrafo 2 devono ***rispettare*** per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. ***La Commissione europea elabora, sulla base degli obiettivi generali di cui*** all'allegato I, parte C, a livello ***dell'Unione, un catalogo di pratiche di protezione che tenga conto della diversità delle condizioni pedoclimatiche in tutta l'Unione. Gli Stati membri selezionano da tale elenco le pratiche*** che gli agricoltori e gli altri beneficiari ***dell'aiuto*** di cui al paragrafo 2 devono ***attuare a livello nazionale o regionale. Tali pratiche sono concepite*** per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Le pratiche di protezione, che sono una condizione per ricevere il sostegno della PAC, devono essere flessibili e tenere conto delle condizioni pedoclimatiche specifiche di ciascuna regione europea. Tuttavia, al fine di garantire la coerenza di tali pratiche di conservazione a livello dell'UE e di mantenere la natura comune della PAC, tali pratiche devono essere definite a livello europeo.

Emendamento 903
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare ***per*** conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare***, nell'ambito di un quadro dell'Unione che garantisca condizioni di parità nei confronti dei paesi terzi e tra gli Stati membri nel mercato unico. L'obiettivo è*** conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. fr

Emendamento 904
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti***, in modo proporzionato alle condizioni agronomiche, climatiche e geografiche locali e tenendo conto della necessità di mantenere una produzione agricola redditizia***:

Or. en

Emendamento 905
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono***, con piena flessibilità, previa consultazione con gli Stati membri, nonché con gli organismi e i portatori di interessi riconosciuti in ciascuno Stato membro***, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 906
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***definiscono, conformemente*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione ***che gli*** agricoltori e ***gli*** altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare per*** conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri ***elaborano, sulla base degli obiettivi generali di cui*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un catalogo, da cui scegliere, di*** pratiche di protezione ***effettiva a sostegno dell'attività agricola in corso, che sono proposte agli*** agricoltori e ***agli*** altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***affinché le rispettino, al fine di*** conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 907
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare ***per*** conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***uno scenario di riferimento delle*** pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare***, in cui i beneficiari possono accedere a incentivi aggiuntivi al sostegno di cui al paragrafo 2, al fine di*** conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 908

Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione che ***gli*** agricoltori e ***gli*** altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare*** per conseguire gli obiettivi seguenti:	Gli Stati membri definiscono, conformemente ***agli obiettivi generali di cui*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un catalogo di*** pratiche di protezione che ***possono essere messe a disposizione degli*** agricoltori e ***degli*** altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***affinché possano sceglierle*** per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. pt

Emendamento 909
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***definiscono, conformemente*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione ***che gli*** agricoltori ***e gli altri beneficiari*** che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare*** per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri ***elaborano, sulla base degli obiettivi generali di cui*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un pacchetto di*** pratiche di protezione ***volontarie da proporre attraverso azioni agroambientali e climatiche agli*** agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 910
Luis-Vicenţiu Lazarus

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***definiscono, conformemente*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione ***che gli*** agricoltori e ***gli*** altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare per*** conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri ***elaborano, sulla base degli obiettivi generali di cui*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un catalogo, da cui scegliere, di*** pratiche di protezione***, che devono essere proposte agli*** agricoltori e ***agli*** altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2***, al fine di*** conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 911
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione ***che*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare per*** conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un catalogo di*** pratiche di protezione ***da mettere a disposizione, dal quale*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***possano scegliere, al fine di*** conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 912
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a

livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare***, in linea con il principio di non regressione,*** per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. fr

Emendamento 913
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che ***stabiliscono requisiti minimi che*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 914
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che ***stabiliscono requisiti minimi che*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Le pratiche di protezione dovrebbero essere definite dagli Stati membri a un livello minimo. Gli Stati membri dovrebbero decidere se le pratiche di protezione specifiche saranno coperte dagli incentivi di cui all'articolo 10 sulle azioni agroambientali e climatiche. Gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità per decidere come attuare la PAC, tenendo conto delle loro esigenze e sfide nazionali o regionali.

Emendamento 915
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***definiscono, conformemente*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione ***che*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare per conseguire*** gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri ***elaborano, sulla base degli obiettivi generali di cui*** all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un catalogo di*** pratiche di protezione ***da cui*** gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***possono scegliere, con*** gli obiettivi seguenti:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono elaborare, in linea con gli obiettivi e in consultazione con i portatori di interessi, pratiche di protezione nazionali adattate alle realtà nazionali e regionali che metteranno a disposizione degli agricoltori attraverso incentivi.

Emendamento 916
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale ***o*** regionale, le pratiche di	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale ***e*** regionale, le pratiche di

protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare ***per conseguire gli obiettivi*** seguenti:	protezione ***e di ripristino*** che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare ***subordinatamente ai*** seguenti ***criteri***:

Or. en

Emendamento 917
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, le pratiche ***agricole*** di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 918
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli Stati membri definiscono, conformemente*** all'allegato I, parte C, a livello ***nazionale o regionale, le*** pratiche di protezione ***che*** gli agricoltori ***e gli altri beneficiari*** che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***devono rispettare*** per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. ***La Commissione stabilisce, sulla base degli obiettivi generali definiti*** all'allegato I, parte C, a livello ***dell'Unione, un catalogo di*** pratiche di protezione ***tra le quali*** gli agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 ***possono scegliere,*** per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. fr

Emendamento 919
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***le*** pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:	4. Gli Stati membri definiscono, conformemente all'allegato I, parte C, a livello nazionale o regionale, ***un elenco di*** pratiche di protezione che gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 2 devono rispettare per conseguire gli obiettivi seguenti:

Or. it

Emendamento 920
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 921
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del	a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio***, compresa la protezione dei suoli***

paesaggio e ***dei*** prati permanenti ***sulle*** superfici agricole;	***delle zone umide***, degli elementi caratteristici del paesaggio e ***delle torbiere. Gli Stati membri provvedono affinché sui terreni interessati possa essere mantenuta un'attività agricola idonea a qualificare i terreni come superficie agricola e gli elementi caratteristici del paesaggio possano proteggere i*** prati permanenti ***sensibili sotto il profilo ambientale nelle*** superfici agricole ***delle zone Natura 2000 e i prati permanenti costituiti in base alle pratiche locali PG ELP***;

Or. en

Emendamento 922
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;	a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole***, garantendo nel contempo la continuità dell'uso produttivo dei terreni agricoli e preservando la competitività degli agricoltori***;

Or. en

Emendamento 923
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle	a) la protezione ***e il mantenimento*** dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati

superfici agricole;	permanenti sulle superfici agricole***,*** ***garantendo nel contempo il mantenimento di un'"attività agricola" sulla superficie interessata***;

Or. en

Motivazione

Spesso sono coltivati suoli ricchi di carbonio, i quali necessitano di una corretta gestione e manutenzione per garantire che i loro stock di carbonio non vengano persi; l'abbandono può essere dannoso per questi tipi di suoli.

Emendamento 924
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;	a) la protezione***, il ripristino e l'espansione*** dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti ***e delle zone umide*** sulle superfici agricole;

Or. en

Emendamento 925
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;	a) la protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole ***e la conservazione della biodiversità***;

Or. en

Emendamento 926
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la protezione dei suoli ***ricchi di carbonio***, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;	a) la protezione dei suoli, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole;

Or. en

Emendamento 927
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 928
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo	b) la protezione del suolo

dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi***. Le aziende agricole con una superficie agricola inferiore a 30 ettari o con oltre il 75 % di prato permanente sono esentate dai requisiti relativi alla rotazione o alla diversificazione delle colture***;

Or. en

Emendamento 929
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	b) la protezione del suolo dall'erosione***, la desertificazione, il calo della fertilità del suolo, la perdita di materia organica, la salinizzazione e il degrado indotto dalla siccità, comprese misure volte a migliorare la resilienza a lungo termine del suolo;*** la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

Or. en

Emendamento 930
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, ***la preservazione del potenziale del suolo,*** il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	b) la protezione del suolo dall'erosione, ***il ruscellamento superficiale, la lisciviazione, la sedimentazione, l'acidificazione, la salinizzazione e la deposizione di azoto; la costruzione e il mantenimento della struttura del suolo, la costruzione e*** il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

Or. en

Motivazione

Ci sono molti fattori che portano al degrado dei suoli.

Emendamento 931
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo***, l'utilizzo di pratiche adeguate alle condizioni agronomiche locali e il rispetto delle scelte di gestione degli agricoltori***, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

Or. en

Emendamento 932
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo***,*** ***anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi***;	(b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo;

Or. ro

Emendamento 933
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione ***o*** la diversificazione delle colture***,*** come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	b) la protezione ***e il ripristino*** del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione ***e*** la diversificazione delle colture ***e la piantagione di colture di leguminose, che possiedono proprietà di fissazione dell'azoto,*** come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

Or. en

Emendamento 934
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo***,*** ***anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi***;	b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo;

Or. en

Emendamento 935
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo***,*** ***anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi***;	b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo;

Or. en

Emendamento 936
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo***,*** ***anche attraverso la rotazione o la***	b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo;

diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

Or. en

Emendamento 937
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione ***della salute e*** del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

Or. en

Emendamento 938
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, ***anche*** attraverso ***la rotazione o la diversificazione delle colture***, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione del potenziale del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, attraverso ***pratiche agronomiche adeguate alle condizioni locali***, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

Or. en

Emendamento 939
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione ***del potenziale*** del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione ***della salute*** del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

Or. it

Emendamento 940
Emma Wiesner, Christine Singer, Barry Cowen, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione ***del potenziale*** del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;	b) la protezione del suolo dall'erosione, la preservazione ***della salute*** del suolo, il mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione delle colture, come pure la protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi;

Or. en

Emendamento 941
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.		***soppresso***

Or. en

Motivazione

Al fine di semplificare le disposizioni dell'UE, questa pratica protettiva relativa alla protezione delle acque dovrebbe essere soppressa, in quanto si sovrappone all'ambito di applicazione dei CGO 1 e 2 relativi alla protezione delle acque (allegato 1, parte A: norme in materia di gestione responsabile delle aziende agricole) e duplica le disposizioni. Di conseguenza è stata proposta un'ulteriore modifica dell'allegato I, parte C.

Emendamento 942
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero mantenere un'adeguata flessibilità per definire le pratiche di protezione e decidere se le pratiche specifiche debbano essere sostenute mediante incentivi a norma dell'articolo 10 sulle azioni agroambientali e climatiche, tenendo conto delle loro esigenze nazionali e regionali.

Emendamento 943
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento	***soppresso***

e dal ruscellamento.

Or. en

Emendamento 944
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 945
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***la*** protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	(c) protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento***, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, applicata in modo proporzionato e compatibile con gli investimenti nella resilienza idrica, nella modernizzazione dei sistemi di irrigazione, nel riutilizzo dell'acqua, nello stoccaggio, nella digitalizzazione e nell'efficienza idrica che rispettano il diritto dell'Unione applicabile e non deteriorano lo stato dei corpi idrici***.

Or. es

Motivazione

La protezione delle acque deve essere compatibile con la modernizzazione delle infrastrutture idriche necessarie per mantenere la produzione agricola e rafforzare la resilienza alla siccità.

Emendamento 946
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	(c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento. ***Qualsiasi altro tipo di pratica di protezione è economicamente sostenibile, applicabile e giustificata.***

Or. ro

Emendamento 947
Paulo do Nascimento Cabral, Sérgio Humberto, Ana Miguel Pedro, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	(c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento. ***Tali pratiche di protezione devono essere economicamente sostenibili e realizzabili, nonché ricevere sostegno.***

Or. pt

Emendamento 948
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento***. Tali pratiche di protezione devono essere economicamente sostenibili, attuabili e sostenute***.

Or. en

Emendamento 949
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee ***dall'esaurimento dei livelli delle falde freatiche,*** dall'inquinamento ***agricolo, dall'eutrofizzazione*** e dal ruscellamento ***contaminato***.

Or. en

Motivazione

La contaminazione dell'acqua proviene da molte fonti.

Emendamento 950
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento***, come i prodotti chimici, i PFAS, i nutrienti e le microplastiche,*** e dal

ruscellamento.

Or. en

Emendamento 951
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento***, mediante misure proporzionate e adattate a livello locale***.

Or. en

Emendamento 952
Stefano Bonaccini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	c) la protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento***, anche attraverso un uso ottimizzato dei fattori di produzione***.

Or. en

Emendamento 953
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la protezione dei corsi d'acqua e	c) la protezione ***e il ripristino*** dei corsi

delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.	d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento.

Or. en

Emendamento 954
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la protezione dei corsi d'acqua ***e delle acque sotterranee*** dall'inquinamento e dal ruscellamento.	(c) la protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento.

Or. fr

Emendamento 955
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel definire le proprie pratiche di protezione, gli Stati membri possono decidere di stabilirle in modo compatibile con i requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e di limitarsi agli stessi, a condizione che i requisiti obbligatori nazionali esistenti siano conformi agli obiettivi specifici elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Or. ro

Emendamento 956
Sebastian Everding, Arash Saeidi, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) la protezione e il miglioramento del benessere degli animali, garantendo che siano soddisfatte le esigenze comportamentali specifiche delle specie, compresa la transizione verso sistemi senza gabbie, l'accesso agli spazi all'aperto e la rigorosa limitazione del trasporto di animali vivi;

Or. fr

Emendamento 957
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) tali misure di protezione devono essere economicamente sostenibili, applicabili e beneficiare di un sostegno;

Or. fr

Emendamento 958
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualsiasi pratica di protezione di questo tipo deve essere economicamente sostenibile, attuabile e incentivata dal punto di vista finanziario.

Or. en

Emendamento 959
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Jessika van Leeuwen, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) tali pratiche di protezione devono essere economicamente sostenibili, attuabili e sostenute.

Or. en

Motivazione

The current cross-compliance system has placed a significant burden on farmers, prompting widespread criticism. It has consequently been the subject of several simplification proposals aimed at making the system more relevant to the realities on the ground. However, the system proposed in the future CAP remains similar to the current one, particularly with regard to the constraints and requirements that currently result in additional costs and reduced payments for farmers. It also risks encouraging further renationalization. In our view, rather than rigid requirements for mandatory protective practices (Annex I of the CAP Regulation), Member States should be provided with a catalogue of voluntary measures from which they can define national protective practices tailored to their national and regional circumstances, which will be made available to farmers through incentives. It should be possible to adapt these measures to existing national legal requirements and ensure that they serve the same purpose as protective practices.

Emendamento 960
Emma Wiesner, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la riduzione e la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività agricole;

Or. en

Emendamento 961
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) la protezione dai disastri naturali.

Or. ro

Emendamento 962
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) si considera che gli agricoltori la cui superficie agricola utile ammissibile è destinata per oltre il 75 % alla produzione di erba o di altre piante erbacee da foraggio rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRPPAC per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c);

Or. fr

Emendamento 963
Emma Wiesner, Barry Cowen, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) la protezione e il miglioramento della salute e del benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 964

Emma Wiesner, Barry Cowen, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) la riduzione del rischio di uso di pesticidi e uso efficace dei nutrienti, compresi i fertilizzanti.

Or. en

Emendamento 965
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri definiscono da dieci a quindici misure, tra le quali l'agricoltore può sceglierne almeno tre da attuare su base annua. Lo scenario di riferimento per l'addizionalità di tali misure si basa sulle attività agricole in corso al momento dell'attuazione del presente regolamento. Gli agricoltori possono scegliere di utilizzare la stessa misura per diversi anni consecutivi, ma possono anche modificarle su base annuale. Le misure perseguono gli obiettivi generali di:
	a) sostenere l'aumento della biodiversità, della fauna selvatica e degli impollinatori;
	b) rafforzare la salute e il benessere degli animali;
	c) utilizzare i fattori di produzione in maniera efficiente;
	d) mitigare e ridurre le emissioni derivanti dalle attività agricole;
	e) promuovere la circolarità in azienda.
	L'agricoltura biologica è esentata dalle

misure introdotte nel presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 966
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel definire le loro pratiche di protezione, gli Stati membri possono scegliere di stabilirle in modo coerente con i requisiti obbligatori previsti dal diritto nazionale e di limitarsi agli stessi, a condizione che i requisiti nazionali obbligatori esistenti soddisfino gli obiettivi specifici elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Or. pt

Emendamento 967
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel definire le loro pratiche di protezione, gli Stati membri possono decidere di fissarle in modo coerente con i requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e di non andare al di là di essi, a condizione che tali requisiti obbligatori nazionali esistenti siano conformi agli obiettivi specifici elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 968
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le pratiche di protezione incluse nel catalogo siano pratiche e attuabili e siano accompagnate da un adeguato supporto tecnico.

Or. en

Motivazione

È essenziale che le pratiche di protezione consentano agli agricoltori di continuare a coltivare e di rimanere economicamente sostenibili.

Emendamento 969
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 970
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 971
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di	***soppresso***

protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Motivazione

Modifica risultante dall'emendamento 2.

Emendamento 972
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 973
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 974
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri ***tengono nella massima considerazione le*** raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione ***di cui all'allegato I del presente regolamento al fine di costituire uno scenario di riferimento al di sopra del quale è possibile accedere agli incentivi supplementari di cui all'articolo 10 del presente regolamento,*** gli Stati membri

condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

ottemperano alle raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2 ***per garantire che non si verifichino danni significativi se tali pratiche fossero seguite. Se le raccomandazioni non sono soddisfatte, si presume che i relativi pagamenti di sostegno al reddito consentano un danno significativo e che i finanziamenti dell'UE siano adeguati di conseguenza, secondo il principio dell'efficienza di bilancio***. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 975
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione ***definite*** per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione ***elaborate*** per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri ***cercano il contributo della comunità agricola e delle sue organizzazioni rappresentative, in modo da garantire che tali pratiche siano praticabili nella gestione quotidiana delle aziende agricole e conseguano efficacemente gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri*** tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ***alle condizioni regionali e locali, anche*** ai diversi sistemi

di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Motivazione

Le pratiche progettate senza coloro che devono applicarle tendono a fallire sul campo. Il coinvolgimento strutturale della comunità agricola nella fase di progettazione garantisce che le pratiche di protezione siano realistiche nella gestione quotidiana delle aziende agricole e che gli Stati membri possano selezionare gli strumenti più adatti alle loro circostanze regionali.

Emendamento 976
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione ***definite*** per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ***ai*** diversi sistemi di gestione dei terreni e ***alle*** diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione ***sviluppate*** per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri ***tengono debitamente conto dei pareri degli agricoltori e delle loro organizzazioni rappresentative per garantire che le pratiche di protezione siano pratiche, proporzionate e contribuiscano efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri*** tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ***alle condizioni locali, tenendo conto dei*** diversi sistemi di gestione dei terreni e ***delle*** diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 977
Barry Cowen, Asger Christensen, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri ***assicurano il contributo dei principali portatori di interessi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP], nella loro concezione;*** tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2***; e garantiscono che le attività agricole esistenti e la redditività economica delle aziende agricole siano pienamente preservate***. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 978
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione ***definite*** per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ***ai*** diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione ***elaborate*** per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri ***consultano gli agricoltori e le organizzazioni agricole per garantire che la loro attuazione sia praticabile e contribuisca efficacemente agli obiettivi generali di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri*** tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ***alle circostanze locali, quali i*** diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 979
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi

di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio. ***Gli Stati membri provvedono affinché le pratiche di protezione non rappresentino una regressione del livello di protezione dell'ambiente e del clima rispetto alle condizioni BCAA stabilite a norma del regolamento (UE) 2021/2115.***

Or. en

Emendamento 980
Asger Christensen, Emma Wiesner, Christine Singer, Jérémy Decerle, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione ***e, se del caso, gli indicatori pertinenti nell'ambito del quadro dell'Unione per il monitoraggio e la performance della spesa di bilancio***. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento preserva la flessibilità degli Stati membri, rendendola al contempo trasparente e valutabile. Laddove le pratiche di protezione siano definite a livello nazionale, il piano NRP dovrebbe spiegare il loro contributo previsto e le modalità di valutazione

dell'attuazione. Ciò evita misure vaghe, sostiene la certezza del diritto per gli agricoltori e i gestori dei terreni e agevola il confronto e la valutazione dei risultati della PAC.

Emendamento 981
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione ***concisa*** delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2***, pur mantenendo la piena responsabilità di determinare le misure appropriate alle circostanze nazionali e regionali***. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 982
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il

loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. ***Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2.*** Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. ro

Emendamento 983
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione ***le raccomandazioni nazionali per la*** PAC di cui ***all'articolo 2***. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione ***gli obiettivi generali e specifici della*** PAC di cui ***al presente regolamento***. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio ***per garantire che gli agricoltori possano continuare a svolgere un'attività agricola sui terreni***.

Or. en

Motivazione

È importante che l'obiettivo generale stabilito a livello dell'UE sia comune a tutti gli Stati membri al fine di preservare la comunanza della politica e di mantenere condizioni di parità.

Emendamento 984
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. ***Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2.*** Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni***, alle specifiche pressioni fitosanitarie regionali, quali le invasioni transfrontaliere di organismi nocivi per l'agricoltura e di fitopatie provenienti da paesi terzi limitrofi che utilizzano sostanze chimiche attive vietate all'interno dell'Unione*** e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 985
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione ***e di ripristino*** definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo

loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione ***e di ripristino***. Nel definire le pratiche di protezione ***e di ripristino*** gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ***e di ripristino*** ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 986
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione ***gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2.*** Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione ***generale*** delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Motivazione

Based on the current experience with the implementation of the CAP Strategic Plan, Member States should be allowed to include in their Plans only a general description of protective

practices. Due to the extended time to amend the Plan, the detailed provisions on the practices should be included in the national legislation.The inclusion of the CAP in one NRP Plan will further complicate and extend the process of introducing possible amendments.Taking into account the principle of subsidiarity, Member States should have flexibility to decide how to implement the CAP, taking into account their national or regional needs and challenges as well as the CAP national recommendation. Information concerning the CAP national recommendation is already provided in Article 2.

Emendamento 987
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri ***tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri*** adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione ***generale*** delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere solo una descrizione generale delle pratiche di protezione nei loro piani, mentre le norme dettagliate dovrebbero essere stabilite nella legislazione nazionale. Ciò garantirebbe una maggiore flessibilità ed eviterebbe di complicare o prolungare ulteriormente il processo di modifica, in particolare in vista dell'integrazione della PAC in un unico piano NRP.

Emendamento 988

Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni***, ai sistemi di produzione*** e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 989
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione ***definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso*** il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica ***e una sintesi della pratica di protezione***. ***Nel definire*** le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano	5. Gli Stati membri includono nel piano NRP una descrizione delle pratiche di protezione ***selezionate dall'elenco proposto dalla Commissione, specificando*** il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica***. Nello scegliere*** le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi

le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un approccio comune alla gestione agricola sostenibile: allineare questo paragrafo all'emendamento al paragrafo 4, che consente di definire le pratiche di protezione mediante un elenco che rispecchi la diversità delle condizioni pedoclimatiche nei territori dell'Unione, come proposto dalla Commissione.

Emendamento 990
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono nel piano ***NRP*** una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono nel piano ***NRCAP*** una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 991
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri includono ***nel piano NRP*** una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.	5. Gli Stati membri includono ***nella PAC*** una descrizione delle pratiche di protezione definite per ciascuno degli obiettivi ***generali*** di cui al paragrafo 4, compreso il loro ambito di applicazione territoriale, gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alla pratica e una sintesi della pratica di protezione. Nel definire le pratiche di protezione gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni nazionali per la PAC di cui all'articolo 2. Gli Stati membri adattano le pratiche di protezione ai diversi sistemi di gestione dei terreni e alle diverse condizioni ambientali e climatiche nel loro territorio.

Or. pt

Emendamento 992
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le anomalie rilevate attraverso sistemi di monitoraggio delle superfici, immagini satellitari, controlli automatizzati o strumenti digitali dovrebbero essere utilizzate principalmente per semplificare i processi amministrativi e non dovrebbero, di per sé, comportare riduzioni, esclusioni o sanzioni automatiche. Prima di applicare eventuali conseguenze finanziarie, al beneficiario è garantita la possibilità di fornire chiarimenti, correggere errori manifesti o completare le informazioni necessarie entro un termine ragionevole. I

controlli devono essere effettuati in modo proporzionato, basato sul rischio e orientato in via prioritaria alla correzione e alla consulenza.

Or. es

Motivazione

La digitalizzazione e il telerilevamento dovrebbero servire a semplificare le procedure, ridurre le ispezioni in presenza e migliorare la gestione, non a moltiplicare le sanzioni automatiche. Il presente emendamento segue la linea della semplificazione, della certezza del diritto e della proporzionalità.

Emendamento 993
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Nell'elaborare le pratiche di protezione, gli Stati membri provvedono affinché l'onere economico stimato derivante dalla loro applicazione, in termini di costi aggiuntivi e mancato guadagno, rimanga proporzionato e non superi il livello del sostegno al reddito per superficie per ettaro di cui all'articolo 6. Il piano NRP dimostra in che modo si è tenuto conto di tale proporzionalità.

Or. en

Motivazione

Il sostegno al reddito e la gestione responsabile delle aziende agricole sono due facce della stessa medaglia. Se l'onere economico delle pratiche richieste supera quello che un agricoltore riceve per ettaro, la partecipazione alla PAC diventa un costo netto e gli agricoltori vi rinunciano. La valutazione della proporzionalità a livello di progettazione del piano NRP rende tale salvaguardia verificabile senza creare un diritto individuale che non può essere amministrato.

Emendamento 994

Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione delle pratiche di protezione rimanga proporzionata al livello decrescente di sostegno al reddito per superficie per ettaro, tenendo conto dei costi sostenuti e del mancato guadagno dei beneficiari.

Or. en

Emendamento 995
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione, nella sua verifica della coerenza e dell'uniformità dei piani NRP a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, [NRP], garantisce che la definizione delle pratiche di protezione da parte degli Stati membri sia soddisfacente per evitare danni significativi.

Or. en

Emendamento 996
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri provvedono

affinché l'attuazione delle pratiche di protezione non comporti costi sostenuti o perdite di reddito per i destinatari superiori alla metà del livello fissato per il sostegno decrescente al reddito per superficie per ettaro.

Or. en

Emendamento 997
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri attuano il diritto all'errore, in base al quale gli errori minori e non intenzionali commessi dagli agricoltori si traducono, se del caso, in un avvertimento o in orientamenti consultivi anziché in sanzioni.

Or. en

Emendamento 998
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Se i pagamenti non sono coperti o esentati dal principio "non arrecare un danno significativo" o se si ritiene che siano conformi al principio "non arrecare un danno significativo" senza la debita giustificazione o prova, o se le prove del mondo reale lo dimostrano, si presume che arrechino danno e siano ridotti in modo appropriato, in linea con i principi dell'efficienza di bilancio.

Or. en

Emendamento 999
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	***soppresso***

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 1000
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4,	***soppresso***

lettere b) e c).

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Motivazione

L'attuale disposizione crea una presunzione automatica che gli agricoltori biologici rispettino i requisiti in materia di erosione del suolo e protezione delle acque esclusivamente in virtù della certificazione biologica. Tuttavia, la certificazione biologica non garantisce necessariamente minori rischi di erosione, in quanto il controllo meccanico delle erbe infestanti può aumentare la perturbazione del suolo. L'eliminazione di questa disposizione elimina un'esenzione ingiustificata e garantisce la parità di requisiti ambientali per tutti gli agricoltori.

Emendamento 1001
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	***soppresso***

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento

(CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 1002
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori ***la cui azienda è interamente certificata*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	6. Si considera che gli agricoltori ***certificati*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, ***lettera b), in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11), di tale regolamento.*** ***Tenendo conto dell'onere amministrativo dei controlli, gli Stati membri possono decidere che solo gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 la cui intera azienda è costituita da unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2018/848, o da unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento, o sia da unità di produzione biologica che da unità di produzione in conversione, siano considerati conformi alle pratiche minime di protezione stabilite nei piani NRP in relazione agli obiettivi di cui all'allegato I, parte C,*** lettere b) e c).
[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30	[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30

maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Motivazione

Tale disposizione dovrebbe essere adeguata alle disposizioni introdotte da Omnibus III a tale riguardo (regolamento 2025/2649). L'eliminazione della lettera c) è una conseguenza delle modifiche introdotte al paragrafo 4.

Emendamento 1003
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori ***la cui azienda è interamente certificata*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	6. Si considera che gli agricoltori ***certificati*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, ***lettera b), in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11), di tale regolamento. Tenendo conto dell'onere amministrativo dei controlli, gli Stati membri possono decidere che solo gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 la cui intera azienda è costituita da unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2018/848, o da unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento, o sia da unità di produzione biologica che da unità***

	di produzione in conversione, siano considerati conformi alle pratiche minime di protezione stabilite nei piani nazionali di riforma in relazione agli obiettivi di cui all'allegato I, parte C, lettere b) e c).
[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Motivazione

Tale disposizione dovrebbe essere adeguata alle disposizioni introdotte da Omnibus III a tale riguardo (regolamento 2025/2649).

L'eliminazione della lettera c) è una conseguenza delle modifiche introdotte al paragrafo 4.

Emendamento 1004
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***[10]*** rispettano le pratiche di protezione ***stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi*** di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente ***o parzialmente*** certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettano le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, lettere b) e c)***, elencate all'allegato I, parte C, del presente regolamento per quanto riguarda le loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, paragrafo 4***. ***Tenendo conto dell'onere amministrativo dei controlli, gli Stati membri possono decidere che solo gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848,***

la cui azienda è costituita interamente o parzialmente da unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, o da unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento, o da entrambe tali unità di produzione, sono considerati conformi alle pratiche di protezione di cui all'allegato I, parte C del presente regolamento.

*[10] **Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).***

Or. ro

Emendamento 1005
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è ***interamente*** certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione ***stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c)***.	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione ***elencate nell'allegato I, parte C del presente regolamento in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento***. ***Tenendo conto dell'onere amministrativo dei controlli, gli Stati membri possono***

decidere che solo gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848, la cui intera azienda è costituita da unità di produzione biologica, quali definite all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, o da unità di produzione in conversione, quali definite all'articolo 3, punto 11, di tale regolamento, o da entrambe tali unità di produzione, sono considerati conformi alle pratiche di protezione di cui all'allegato I, parte C del presente regolamento.

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 1006
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c). ***Gli Stati membri possono estendere semplificazioni equivalenti agli agricoltori che partecipano a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali riconosciuti che forniscono risultati ambientali di confronto.***

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Emendamento 1007
André Franqueira Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è ***interamente*** certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***[10]*** rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	6. Si considera che gli agricoltori la cui ***intera*** azienda***, o una parcella, un'unità di produzione o parte di essa,*** è certificata ***o è in fase di conversione alla produzione biologica*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettano***, per quanto concerne tale superficie, parcella, unità o parte dell'azienda interessata,*** le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. pt

Motivazione

Gli agricoltori non dovrebbero essere tenuti a far certificare l'intera azienda come biologica per beneficiare delle norme o delle pratiche relative all'agricoltura biologica. Un approccio basato su parcelle o unità di produzione favorisce la conversione graduale, riduce gli ostacoli amministrativi e riflette la realtà pratica delle aziende agricole miste o in fase di transizione.

Emendamento 1008
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] ***o aderisce ad altri sistemi agricoli sostenibili riconosciuti dagli Stati membri*** rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).
[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. es

Emendamento 1009
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Jessika van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è ***interamente*** certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***[10]*** rispettano ***le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c)***.	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è certificata ***in tutto o in parte*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettano ***l'allegato I del presente regolamento***.
[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	

Or. en

Motivazione

Come nel caso dell'ultimo processo di semplificazione, le aziende biologiche o quelle in conversione dovrebbero essere considerate, per le parti gestite in modo biologico, ipso facto conformi ai criteri di gestione responsabile delle aziende agricole.

Emendamento 1010
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite ***nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c)***.	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata ***o in fase di conversione*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] ***o interamente coperta da regimi di efficacia quali definiti all'articolo 6 bis (nuovo)*** rispettano le pratiche di protezione stabilite ***nell'allegato I, parte C***.

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. fr

Emendamento 1011
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda ***è interamente*** certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***[10]*** rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda ***presenta almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata*** certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).
[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	

Or. en

Emendamento 1012
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è ***interamente*** certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***[10]*** rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani ***NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c)***.	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è certificata ***in tutto o in parte*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani ***CAP***.
[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	

Or. en

Emendamento 1013
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite ***nei piani NRP*** per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente ***o parzialmente*** certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite ***nella PAC*** per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c).
[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30	[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30

maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. pt

Emendamento 1014
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, ***lettere b) e*** c).	(6) Si considera che gli agricoltori la cui azienda è interamente certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, ***lettera*** c).
[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. de

Emendamento 1015
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è ***interamente*** certificata a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite ***nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c)***.	6. Si considera che gli agricoltori la cui azienda è certificata ***in tutto o in parte*** a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] rispettano le pratiche di protezione stabilite ***nell'allegato I, lettera c), del presente regolamento***.
[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).	[10] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).

Or. en

Motivazione

Come stabilito nell'ambito del recente pacchetto di semplificazione della PAC, le azioni svolte nell'ambito dell'agricoltura biologica o in conversione all'agricoltura biologica dovrebbero essere considerate, per le parti condotte conformemente alle norme di produzione biologica, conformi ai requisiti in materia di gestione responsabile delle aziende agricole.

Emendamento 1016
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. La riduzione non si applica alle cooperative che riuniscono agricoltori, piccoli proprietari terrieri o lavoratori ai fini della gestione congiunta delle attività, che contribuiscono in tal modo a rafforzare gli agricoltori migliorando la loro competitività e la loro posizione all'interno della filiera agroalimentare. In caso di persona giuridica, gli Stati membri

possono scegliere di non applicare la riduzione se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi comparabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo azienda, in particolare per quanto riguarda il loro status economico, sociale e fiscale, o se le persone giuridiche sono tenute a contribuire al rafforzamento delle strutture agricole dei loro membri.

Or. en

Motivazione

It is considered that the capping provisions penalise those situations where small producers or landowners join forces to carry out agricultural activities as an association.

The rationale behind capping is to impose a limit on an individual beneficiary, on the assumption that such a person is a farmer with large areas of land. In the case of farming cooperatives and/or communal livestock farms – which represent a numerically small group – these are small farms or workers who come together to optimise costs and safeguard their profitability. Therefore, if these entities were also affected indiscriminately, the result would be the opposite of the intended effect: a measure that discourages the most vulnerable from joining forces. This approach runs counter to the general objectives of the CAP, which include increasing agricultural competitiveness, strengthening farmers' position in the value chain and promoting employment.

Protecting this category, through the proposed amendment, does not entail a significant reduction in the resources to be redistributed, as only a small number of cooperative entities would benefit from it.

Emendamento 1017
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Si considera che gli agricoltori la cui superficie agricola utilizzata ammissibile è destinata per oltre il 75 % alla produzione di erba o di altre piante foraggere erbacee rispettano le pratiche di protezione definite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al

paragrafo 4, lettere a), b) e c).

Or. fr

Emendamento 1018
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. 6 bis. Gli agricoltori la cui superficie agricola utilizzata ammissibile è destinata per oltre il 75 % alla produzione di erba o di altre piante erbacee da foraggio sono considerati conformi alle pratiche di protezione stabilite nei piani NRP per quanto riguarda gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

Or. en

Emendamento 1019
Eric Sargiacomo, Claire Fita, Chloé Ridel

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli agricoltori la cui superficie agricola ammissibile è destinata per oltre il 75 % alla produzione di erba o di altre piante erbacee da foraggio sono considerati conformi alle pratiche di protezione stabilite nei piani NRP in relazione agli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

Or. en

Motivazione

I sistemi erbosi e di pascolo contribuiscono in modo significativo agli obiettivi ambientali (stoccaggio del carbonio, biodiversità, prevenzione degli incendi e mantenimento di paesaggi aperti). Imporre requisiti generici di condizionalità concepiti per i sistemi colturali su larga scala su tali sistemi è controproducente e può persino portare a vincoli che riducono i benefici ecosistemici dei prati.

Emendamento 1020
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1021
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati	***soppresso***

membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1022
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1023
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive***, nonché fornire la possibilità di applicare misure per limitare i danni causati da specie protette o da altre specie che hanno un impatto significativo sulla produzione agricola, in conformità del diritto dell'Unione***. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. pl

Emendamento 1024
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori***, quali le***	7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Tali

colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. en

Motivazione

È importante evitare che gli esempi elencati siano interpretati come un elenco completo da cui possono essere fornite deroghe. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiungere ulteriori pratiche e individuare le situazioni/eventi da cui possono essere previste esenzioni specifiche da specifiche pratiche di protezione, come indicato nel regolamento.

Emendamento 1025
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4,*** gli Stati membri possono ***stabilire nei rispettivi piani NRP*** esenzioni specifiche a tali ***pratiche*** di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi ***colturali*** o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di ***zona di copertura,*** sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ***ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né*** falsano la concorrenza.	7. Gli Stati membri possono ***prevedere*** esenzioni specifiche a tali ***misure*** di protezione ***nei rispettivi piani della PAC,*** sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi ***di coltivazione,*** o i danni subiti da prati permanenti dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di ***superficie coperta;*** sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non falsano la concorrenza.

Or. en

Motivazione

Modifica risultante dall'emendamento 2.

Emendamento 1026
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	7. Nel definire le pratiche di protezione ***e di ripristino*** di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione ***e di ripristino*** sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni ***dimostrati*** subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono ***eccezionali e*** limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1027
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi	7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi

piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali***, le crisi fitosanitarie straordinarie*** o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano ***in modo significativo*** gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1028
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona ***di copertura***, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona ***geografica***, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano ***in modo significativo*** gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. ro

Emendamento 1029
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4,*** gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani ***NRP*** esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	7. Gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani ***NRPAC*** esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. it

Emendamento 1030
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono ***stabilire*** nei rispettivi piani NRP ***esenzioni specifiche a tali*** pratiche di protezione ***sulla base di*** criteri oggettivi e non discriminatori, quali ***le*** colture, ***i*** tipi di suolo ***e i*** metodi colturali ***o i*** danni ***subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla*** fauna selvatica o ***alle*** specie invasive. Tali ***esenzioni specifiche sono*** limitate ***in termini di zona di copertura,***	7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono ***derogare*** nei rispettivi piani NRP ***alle*** pratiche di protezione ***basate su*** criteri oggettivi e non discriminatori, quali colture, ***prati permanenti,*** tipi di suolo***,*** metodi colturali***, condizioni agronomiche,*** danni ***causati dalla*** fauna selvatica o ***da*** specie invasive***, o zone soggette a vincoli naturali, comprese le zone interessate da scarsità***

sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per ***porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano*** gli obiettivi di cui al ***paragrafo 4 né falsano la concorrenza***.	***idrica o aridità***. Tali ***deroghe devono essere proporzionate, giustificate e*** limitate ***a quanto necessario*** per ***garantire l'applicabilità pratica delle norme senza compromettere*** gli obiettivi di cui al ***presente regolamento***.

Or. es

Motivazione

Le pratiche di protezione devono poter essere adattate ai problemi reali di applicazione sul campo.

Emendamento 1031
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani ***NRP*** esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani ***NRCAP*** esenzioni specifiche ***e limitate*** a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1032
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4***, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche ***a tali*** pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui ***al paragrafo 4*** né falsano la concorrenza.	7. ***Con il consenso della Commissione,*** gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche ***alle*** pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui ***all'allegato I, parte C*** né falsano la concorrenza.

Or. pl

Emendamento 1033
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite ***solo se e*** nella misura in cui	7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite nella misura in cui sono

sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1034
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire ***nei rispettivi piani NRP*** esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.	7. Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire ***nella PAC*** esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsano la concorrenza.

Or. pt

Emendamento 1035
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. ***Nel definire le pratiche di protezione di cui al paragrafo 4***, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui ***al paragrafo 4*** né falsano la concorrenza.	7. ***Fatta salva l'approvazione della Commissione***, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP esenzioni specifiche a tali pratiche di protezione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, quali le colture, i tipi di suolo e i metodi colturali o i danni subiti da prati permanenti, dovuti, tra l'altro, alla fauna selvatica o alle specie invasive. Tali esenzioni specifiche sono limitate in termini di zona di copertura, sono stabilite solo se e nella misura in cui sono necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali pratiche e non ostacolano gli obiettivi di cui ***all'allegato I, parte C,*** né falsano la concorrenza.

Or. fr

Emendamento 1036
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione ***in caso di*** condizioni meteorologiche ***che*** impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ***ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4***. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori ***e non ostacolino*** gli obiettivi ***di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza***.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione ***qualora*** condizioni meteorologiche ***o climatiche eccezionali, calamità naturali, malattie degli animali o delle piante, comparse di organismi nocivi, forza maggiore o altre circostanze di esercizio debitamente giustificate*** impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ***pregiudichi gravemente la redditività economica delle aziende agricole o pregiudichi la produzione agricola sostenibile***. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di

	criteri oggettivi e non discriminatori***,*** ***preservando nel contempo*** gli obiettivi ***generali del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1037
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee ***alle pratiche di protezione*** in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche ***o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4***. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori ***e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza***.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee ***alla condizionalità*** in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 1038
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche ***o altri vincoli, quali***

agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui ***al paragrafo 4***. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui ***al paragrafo 4*** né falsino la concorrenza.

fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, nonché disordini di carattere nazionale o locale, che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui ***all'allegato I, parte C***. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui ***all'allegato I, parte C,*** né falsino la concorrenza.

Or. fr

Emendamento 1039
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche ***o altre restrizioni, quali fitopatie o infestazioni parassitarie o disordini a livello nazionale o locale,*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. pl

Emendamento 1040
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** tali deroghe temporanee ***siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano*** concesse ***sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza***.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche ***o crisi fitosanitarie straordinarie*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Tali deroghe temporanee ***possono essere*** concesse ***in particolare agli agricoltori delle regioni che si trovano ad affrontare invasioni transfrontaliere di organismi nocivi per l'agricoltura e fitopatie provenienti da paesi terzi limitrofi che utilizzano sostanze chimiche attive vietate all'interno dell'Unione, qualora misure immediate di risposta di emergenza o di contenimento meccanico impediscano il rispetto delle pratiche standard***.

Or. en

Emendamento 1041
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche ***o altri eventi, come le perturbazioni del mercato dovute all'aumento delle importazioni da paesi***

tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano ***limitate,*** nel campo di applicazione e nella durata***, a quanto necessario***, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	***terzi o alla diffusione di epizoozie o fitopatie,*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano ***adeguate*** nel campo di applicazione e nella durata, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.
	Or. en

Emendamento 1042
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche***, danni causati da animali selvatici o specie invasive, fitopatie, infestazioni parassitarie o altre cause di forza maggiore*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.
	Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica che dovrebbero essere concesse deroghe anche per i danni causati da animali selvatici o specie invasive, nonché per altre cause di forza maggiore che impediscono agli agricoltori di aderire alla gestione responsabile delle aziende agricole.

Emendamento 1043
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche ***o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4***. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ***ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né*** falsino la concorrenza.	8. ***8.*** Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche***, fitopatie o infestazioni parassitarie*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non falsino la concorrenza.

Or. en

Motivazione

Modifica risultante dall'emendamento 2. Possono essere necessarie deroghe temporanee non solo per gli eventi climatici, ma anche per altre cause quali fitopatie ed epizoozie.

Emendamento 1044
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono	8. Gli Stati membri possono

autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza. ***Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe temporanee concesse.***
	Or. en

Emendamento 1045
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare ***tali*** pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli ***gli*** obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche***, fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare ***le rispettive*** pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli ***il conseguimento degli*** obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino ***in modo significativo*** gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.
	Or. ro

Emendamento 1046
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza. ***Tali deroghe sono soggette al monitoraggio della Commissione.***

Or. en

Emendamento 1047
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche***, fitopatie o infestazioni parassitarie o calamità nazionali o locali*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di

membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1048
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche***, organismi nocivi da quarantena e focolai epizootici*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino ***in modo significativo*** gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1049
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche***, fitopatie o infestazioni parassitarie*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. pt

Emendamento 1050
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione ***in caso di*** condizioni meteorologiche ***che*** impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o ***nel caso in cui l'***attuazione ***di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4***. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** tali deroghe ***temporanee siano*** limitate***,*** nel campo di applicazione e nella durata, ***a quanto necessario, siano concesse sulla base di*** criteri oggettivi e non discriminatori e non ***ostacolino*** gli obiettivi di cui al ***paragrafo 4 né falsino la concorrenza***.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione ***qualora le*** condizioni meteorologiche***, la siccità, le inondazioni, gli incendi, le fitopatie, gli organismi nocivi, le restrizioni sanitarie, le epizoozie, i danni causati dalla fauna selvatica o altre circostanze eccezionali*** impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o ***rendano sproporzionata la loro*** attuazione. Tali deroghe ***devono essere*** limitate nel campo di applicazione e nella durata, ***basarsi su*** criteri oggettivi e non discriminatori e non ***compromettere*** gli

	obiettivi ***generali di protezione*** di cui al ***presente regolamento***.

Or. es

Motivazione

La PAC dovrebbe prevedere flessibilità in caso di siccità, organismi nocivi, malattie, incendi o altre circostanze al di fuori del controllo dell'agricoltore. La deroga temporanea evita sanzioni ingiuste e garantisce un'applicazione proporzionata degli obblighi ambientali.

Emendamento 1051
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche***, fitopatie o infestazioni parassitarie*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. it

Emendamento 1052
Barry Cowen, Asger Christensen, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche ***o fitopatie e comparse di organismi nocivi*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1053
Christine Singer, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano ***limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano*** concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione ***da applicare in tutto lo Stato membro*** in caso di condizioni meteorologiche ***o altre restrizioni derivanti da cause di forza maggiore*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. en

Motivazione

Il diritto dell'UE deve prevedere che le esenzioni concesse si applichino a livello nazionale nel rispettivo Stato membro.

Emendamento 1054
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee alle pratiche di protezione in caso di condizioni meteorologiche***, organismi nocivi per le piante e malattie*** che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1055
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee ***alle pratiche di protezione*** in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel	8. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee ***alla condizionalità*** in caso di condizioni meteorologiche che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di attuare tali pratiche o nel caso in cui l'attuazione di

caso in cui l'attuazione di tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

tali pratiche di protezione ostacoli gli obiettivi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri provvedono affinché tali deroghe temporanee siano limitate, nel campo di applicazione e nella durata, a quanto necessario, siano concesse sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non ostacolino gli obiettivi di cui al paragrafo 4 né falsino la concorrenza.

Or. en

Emendamento 1056
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1057
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1058
Asger Christensen, Jérémy Decerle, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'articolo consentirà agli Stati membri di pagare per i requisiti (pratiche di protezione) che potenzialmente creeranno ulteriori disparità di condizioni e ostacoleranno la transizione verde della produzione agricola.

Emendamento 1059
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1060
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono	***soppresso***

agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione del sostegno della PAC, in particolare in un contesto in cui le scelte nazionali avranno un impatto significativo sul contenuto finale dei piani, lo scenario di base deve costituire un insieme comune di norme di base e non deve essere ammissibile al finanziamento. La possibilità di trattare determinate azioni agroambientali e climatiche come pratiche equivalenti alla condizionalità equivarrebbe a discostarsi da un principio storico della PAC, vale a dire che lo "scenario di base" non è finanziato, un principio che garantisce parità di condizioni tra gli Stati membri.

Emendamento 1061
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.	9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a)***, nonché le pratiche equivalenti attuate nell'ambito di sistemi di certificazione nazionali o regionali riconosciuti o di sistemi volontari di sostenibilità***, che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri

	beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.

Or. en

Emendamento 1062
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo ***in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo***. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.	9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.

Or. pt

Emendamento 1063
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche ***di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima*** di cui all'articolo 10, paragrafo 1***, lettera a)***, che contribuiscono	9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1***, e all'articolo 6 bis (nuovo)***, che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente

agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del ***medesimo*** paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.

articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del paragrafo ***4***. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.

Or. pl

Emendamento 1064
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri ***possono riconoscere*** le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri ***possono considerare*** conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.	9. Gli Stati membri ***riconoscono*** le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri ***considerano*** conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.

Or. en

Emendamento 1065
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1***, lettera a)***, che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.	9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico dovuto a modifiche introdotte in altre parti del regolamento.

Emendamento 1066
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1***, lettera a)***, che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.	9. Gli Stati membri possono riconoscere le pratiche di gestione nell'ambito delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, che contribuiscono agli obiettivi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo equivalente alle pratiche di protezione pertinenti stabilite nei piani NRP e in conformità del medesimo paragrafo. Gli Stati membri possono considerare conformi alla pertinente pratica di protezione gli agricoltori e gli altri beneficiari che si impegnano ad attuare le pratiche equivalenti.

Or. en

Motivazione

Adeguamento tecnico dovuto a modifiche introdotte in altre parti del regolamento.

Emendamento 1067
Christine Singer, Asger Christensen, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A tal fine, gli Stati membri garantiscono un riconoscimento orientato alla pratica di tali misure, coinvolgono il settore agricolo nell'elaborazione e nell'attuazione di tali pratiche e garantiscono un approccio al loro riconoscimento comparabile a livello nazionale e dell'UE.

Or. en

Motivazione

Un riconoscimento orientato alla pratica di misure equivalenti è essenziale per garantire un'attuazione praticabile per gli agricoltori e le amministrazioni, in particolare negli Stati membri organizzati a livello federale. Coinvolgere il settore agricolo migliora la praticità, l'accettazione e l'efficacia. Un approccio sufficientemente comparabile tra gli Stati membri migliora la certezza del diritto, la parità di trattamento degli agricoltori e la parità di condizioni.

Emendamento 1068
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La concessione del sostegno di cui al presente regolamento è subordinata all'impegno, da parte del beneficiario, a seguire un percorso vincolante di

riduzione dell'uso delle sostanze attive classificate come cancerogene, mutagene o tossiche, nonché delle sostanze sospettate di essere interferenti endocrini ai sensi dei criteri stabiliti dall'Unione europea, con un calendario obbligatorio di eliminazione stabilito per filiera. Nessuna autorizzazione in deroga nazionale relativa a sostanze ritirate dal mercato dell'Unione per tali motivi può comportare il mantenimento del sostegno di cui al presente regolamento. Gli Stati membri accompagnano tale percorso di eliminazione con un maggiore sostegno tecnico e finanziario alle aziende agricole interessate, in particolare a quelle la cui dipendenza da tali fattori di produzione deriva da precedenti scelte della politica agricola comune.

Or. fr

Emendamento 1069
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Gli Stati membri riconoscono i requisiti equivalenti soddisfatti attraverso sistemi di garanzia della qualità riconosciuti, sistemi di certificazione ambientale, sistemi di certificazione della sostenibilità, sistemi di indicazioni geografiche e altri sistemi di certificazione ufficialmente riconosciuti. Se un beneficiario partecipa a tali regimi riconosciuti, si considerano adempiuti obblighi equivalenti in materia di gestione responsabile delle aziende agricole. Gli Stati membri stabiliscono tabelle di equivalenza che identificano i requisiti in materia di gestione responsabile delle aziende agricole contemplati da ciascun sistema di certificazione riconosciuto. Per

i requisiti ritenuti equivalenti, i beneficiari non sono tenuti a presentare prove, registri, dichiarazioni o documenti giustificativi supplementari, né sono soggetti a controlli amministrativi o in loco supplementari relativi allo stesso obbligo.

Or. en

Emendamento 1070
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Qualora le azioni agroambientali e per il clima siano attuate mediante accordi di cooperazione, gli Stati membri possono disporre che il rispetto delle pertinenti pratiche di protezione sia valutato a livello dell'azione cooperativa o collettiva, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi di cui al paragrafo 4. In tali casi, i singoli soci della cooperativa non sono tenuti a rispettare separatamente le pratiche di protezione, tanto meno le riduzioni o le sanzioni pecuniarie sono calcolate a livello di singola azienda per le parcelle dell'azienda effettivamente coinvolte nell'accordo di cooperazione. Per tutte le restanti parcelle dell'azienda, il rispetto delle pertinenti pratiche di protezione continua a essere valutato a livello di singola azienda.

Or. en

Emendamento 1071
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Ai fini della verifica delle pratiche ambientali e climatiche, gli Stati membri possono utilizzare la certificazione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 o le certificazioni attestanti l'adesione ad altri sistemi agricoli sostenibili riconosciuti dagli Stati membri e dalle loro regioni come mezzi di prova equivalenti o complementari, qualora tali certificazioni riguardino obiettivi o requisiti comparabili. L'utilizzo della certificazione biologica non comporta una riduzione del livello dei requisiti applicabili, ma consente di evitare la duplicazione dei controlli, delle richieste di informazioni o degli oneri documentali per gli agricoltori, gli allevatori e gli operatori certificati.

Or. es

Motivazione

La certificazione biologica è un sistema europeo armonizzato, sottoposto ad audit e riconosciuto. Il suo utilizzo come prova equivalente consente di semplificare i controlli e alleggerire gli oneri senza ridurre i requisiti ambientali.

Emendamento 1072
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Se si ritiene che i beneficiari rispettino le pertinenti pratiche di protezione di cui al paragrafo 9 del presente articolo, gli Stati membri descrivono/dimostrano chiaramente nel piano NRP in che modo la pertinente pratica di gestione di cui all'articolo 10

soddisfa o rispetta in modo equivalente l'obiettivo della pertinente pratica di protezione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. La coerenza e l'uniformità ivi contenute sono verificate nell'ambito del controllo della coerenza e dell'uniformità effettuato dalla Commissione sulle parti della PAC dei piani NRP, come descritto all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 1073
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Gli Stati membri possono prevedere nei loro piani NRP che la conformità a una o più pratiche di protezione possa essere dimostrata mediante il conseguimento di risultati misurabili a livello dell'azienda, sulla base di indicatori oggettivi e verificabili, anche attraverso la partecipazione a regimi di sostenibilità certificati. Gli Stati membri coinvolgono gli agricoltori e le organizzazioni agricole nell'elaborazione di tali approcci basati sui risultati.

Or. en

Motivazione

Nuovo paragrafo, numerato, fatti salvi i nuovi paragrafi 9 bis e 9 ter proposti dal relatore nel suo progetto di relazione (emendamenti 26 e 27). Concentrarsi sui risultati piuttosto che sui mezzi prescrittivi offre agli agricoltori la flessibilità di innovare, riduce la burocrazia e premia le prestazioni effettive. I progetti pilota di successo degli Stati membri dimostrano che gli approcci basati sugli indicatori chiave di prestazione funzionano. Essi meritano pertanto una base giuridica chiara nell'ambito della gestione responsabile delle aziende agricole, unitamente al riconoscimento di pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 9.

Emendamento 1074
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. Fondo europeo per la prevenzione e il risarcimento delle malattie ecologiche.
	(a) È istituito un fondo europeo per la prevenzione e il risarcimento delle malattie ecologiche, destinato a finanziare il riconoscimento accelerato delle malattie professionali legate all'esposizione degli agricoltori a fattori di produzione agricoli pericolosi, l'assistenza medica e l'indennizzo delle vittime, nonché la ricerca in materia di epidemiologia agricola.
	(b) Il fondo è alimentato da un contributo obbligatorio a carico dei produttori e dei soggetti che immettono sul mercato prodotti fitosanitari commercializzati nell'Unione, calcolato in proporzione al loro fatturato e alla pericolosità delle sostanze immesse sul mercato, secondo il principio "chi inquina paga".
	(c) Gli agricoltori riconosciuti come vittime di una malattia professionale legata all'esposizione a fattori di produzione agricoli beneficiano di una procedura di indennizzo semplificata e accelerata, fatti salvi i dispositivi nazionali esistenti, cui si aggiunge l'intervento del fondo.

Or. fr

Emendamento 1075
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. Se un beneficiario non è stabilito nell'Unione ma svolge attività agricole in un determinato Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro può chiedere al beneficiario, come condizione per il pagamento, di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto dei requisiti di gestione responsabile delle aziende agricole, compresa la documentazione relativa all'uso del suolo, alla rotazione delle colture, alla gestione del bestiame e all'applicazione di fattori di produzione sulle superfici agricole gestite da tale beneficiario, o di sottoporsi a controlli.

Or. en

Emendamento 1076
Dario Nardella, Giuseppe Antoci, André Franqueira Rodrigues, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
	Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono

esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo, ad eccezione del sistema di condizionalità sociale.

Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1. Nell'applicare la legislazione in materia di occupazione, gli Stati membri consultano le parti sociali nazionali competenti che rappresentano le parti che si occupano di gestione e lavoro nel settore agricolo. Gli Stati membri rispettano pienamente l'autonomia di tali partner, nonché il loro diritto di negoziare e concludere contratti collettivi.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire risorse finanziarie adeguate per l'ispezione e il controllo efficaci delle disposizioni di cui all'allegato I, parte B, del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché, ogni anno, almeno il 10 % dei beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento sia ispezionato o controllato. Il presente articolo lascia impregiudicati gli Stati membri in cui le

ispezioni sono effettuate dalle parti sociali o con la loro partecipazione.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4, lettera a) [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti

della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) di tale regolamento, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti. Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

6. In deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri istituiscono un sistema di classificazione che specifica le sanzioni

amministrative applicabili in caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte B, elaborato in piena consultazione con le parti sociali che rappresentano le parti che si occupano di gestione e lavoro nel settore agricolo. Il sistema di classificazione comprende riduzioni dei pagamenti e dei benefici della PAC e, se del caso, l'esclusione totale da tali pagamenti e benefici. Il sistema di classificazione determina la riduzione applicabile tenendo conto della gravità della violazione dei diritti dei lavoratori, del numero di lavoratori interessati, della ricorrenza e dell'intenzionalità.

La riduzione è pari ad almeno il 7 % dell'importo totale dei pagamenti e delle prestazioni della PAC esigibili e aumenta progressivamente in funzione della gravità dell'infrazione e del numero di lavoratori interessati. Se la stessa inadempienza persiste o si ripresenta entro tre anni civili consecutivi, la riduzione è aumentata del 50 %.

Gli Stati membri escludono dai pagamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento i beneficiari che sono stati condannati con sentenza definitiva a livello nazionale per grave sfruttamento del lavoro, compresi l'intermediazione illegale del lavoro e la tratta di esseri umani, o per reati connessi alla partecipazione a un'organizzazione criminale, un'associazione criminale di tipo mafioso o altri reati connessi a forme gravi di criminalità organizzata, quali definiti dal diritto dell'Unione e nazionale, se la condanna riguarda il beneficiario, il suo rappresentante legale o le persone che esercitano la proprietà o il controllo sul beneficiario,

alla partecipazione a un'organizzazione criminale o reati connessi alla partecipazione a un reato di sfruttamento grave del lavoro, quali il lavoro sommerso, l'intermediazione illegale del

lavoro e la tratta di esseri umani.

7. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di verifica ex ante per garantire che il sostegno della PAC sia concesso esclusivamente a nuovi beneficiari che soddisfano i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte B. La verifica ex ante ha luogo prima della prima concessione annuale dei finanziamenti della PAC ed è basata sui meccanismi di dovuta diligenza esistenti e si avvale di strumenti digitali, indicatori di congruenza dei fattori produttivi del lavoro e controlli incrociati dei dati detenuti dalle autorità pubbliche competenti, comprese le autorità preposte alla sicurezza sociale e del lavoro, al fine di individuare inadempienze, abusi o frodi.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP; il paragrafo 1 è stato modificato escludendo il sistema di condizionalità sociale dall'esenzione concessa ai beneficiari che detengono una superficie inferiore a 10 ettari. Sono stati aggiunti i paragrafi seguenti: 2, 6 (nuovo) e 7 (nuovo). Per quanto riguarda la condizionalità sociale, tutti gli Stati membri applicano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive basate sulla natura della violazione dei diritti dei lavoratori e sulla sua gravità, portata, durata, ricorrenza e intenzionalità.

Emendamento 1077
Barry Cowen, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei

beneficiari che ricevono sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), e lettere o) e p), ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

In deroga ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo, il sistema di controllo e di sanzioni non si applica ai beneficiari che ricevono i pagamenti di cui all'articolo 7.

Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari elencati al paragrafo 1 sono esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo. Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi esistenti di controllo e di esecuzione nei settori della PAC, del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1. I sistemi suddetti sono compatibili con i sistemi di controllo di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui

decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4, lettera a) [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Nei sistemi di sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a) includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di

cessione di superficie agricola, di azienda agricola, o di parti di esse durante l'anno civile o gli anni in questione; tali norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari. A tal fine, per "trasferimento" si intende qualsiasi tipo di operazione mediante la quale i terreni agricoli, o l'azienda agricola, o parte di essa, cessano di essere a disposizione del cedente;

b) in deroga al paragrafo 1, possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa a un beneficiario per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR; tuttavia, il beneficiario è informato in merito all'inosservanza e all'obbligo di adottare misure correttive per il futuro;

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) di tale regolamento, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3. Nel

calcolo delle sanzioni di cui al primo comma viene detratta una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. Qualora l'inosservanza abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, si applica una riduzione percentuale più alta del 3 %. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti. A tal fine, ulteriori ripetizioni della medesima inosservanza senza giustificato motivo da parte del beneficiario sono considerate casi di inosservanza intenzionale.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Qualora l'inosservanza non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo della norma o del requisito interessati – o qualora produca conseguenze insignificanti –, non si applicano sanzioni amministrative. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di sensibilizzazione per fare in modo che i beneficiari siano informati in merito all'inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare. Tale meccanismo include anche gli specifici servizi di consulenza aziendale di

cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, il ricorso ai quali può essere reso obbligatorio per i beneficiari interessati.

Or. en

Emendamento 1078
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
	Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.
	2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle

norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola]; b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4, lettera a) [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende

agricole. Nell'attuare le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte B, del regolamento PAC, gli Stati membri consultano le parti sociali nazionali competenti che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori del settore agricolo. Tale consultazione è effettuata nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, compreso il loro diritto di negoziare e concludere contratti collettivi. Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) del presente regolamento, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è

pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti. Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se: a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali; b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

5 bis (nuovo). In deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri istituiscono un sistema di classificazione che specifica le sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B, sviluppato in piena consultazione con le parti sociali che rappresentano le parti che si occupano di gestione e lavoro nel settore agricolo. Il sistema di classificazione comprende riduzioni dei pagamenti e dei benefici della PAC e, se del caso, l'esclusione totale da tali pagamenti e benefici. Il sistema di classificazione determina la riduzione applicabile tenendo conto della gravità della violazione dei diritti dei lavoratori, del numero di lavoratori interessati (estensione) e della permanenza o reiterazione e intenzionalità.

La riduzione è sempre pari ad almeno il 7 % dell'importo totale dei pagamenti e delle prestazioni della PAC esigibili e aumenta progressivamente in funzione della gravità dell'infrazione e del numero di lavoratori interessati.

Se la stessa non conformità persiste o si ripresenta entro tre anni civili consecutivi, la riduzione determinata nell'ambito del sistema di classificazione è aumentata del 50 %. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è raddoppiata.

Il sistema di classificazione prevede l'esclusione totale dai pagamenti e dalle prestazioni della PAC quando l'inosservanza costituisce una violazione sistemica dei diritti dei lavoratori, anche quando riguarda una violazione particolarmente grave, colpisce un numero significativo di lavoratori o fa

parte di un modello di inosservanza ripetuta o intenzionale.

I beneficiari che sono stati condannati per sfruttamento del lavoro, lavoro sommerso, intermediazione illegale del lavoro, tratta di esseri umani, frode sociale e comportamento antisindacale sono sempre totalmente esclusi dai pagamenti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento NRP.

Or. en

Motivazione

Articolo 3 bis (nuovo) (ex articolo 62, paragrafi da 1 a 5, del regolamento NRP) - soppressione del paragrafo 1, comma 1, sull'esenzione degli agricoltori che possiedono meno di 10 ettari; introduzione di una consultazione obbligatoria delle parti sociali nazionali pertinenti al paragrafo 5; soppressione al paragrafo 5 delle possibili riduzioni delle sanzioni in materia di condizionalità sociale se le sanzioni si applicano nel rispettivo Stato membro; aggiunta del paragrafo 5 bis (nuovo) su un sistema sanzionatorio efficace.

Emendamento 1079
Cristina Maestre, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 58 del regolamento NRP [responsabilità degli Stati membri], gli Stati membri verificano la conformità dei beneficiari ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
	Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, quale dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, i beneficiari sono

esentati dai controlli e dalle sanzioni a norma del presente articolo, ad eccezione del sistema di condizionalità sociale.

Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo sul posto in relazione a una domanda di aiuto o a una domanda di pagamento, gli Stati membri, nella misura del possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell'anno, tranne quando le circostanze richiedono più di un controllo sul posto al fine di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.

2. Gli Stati membri si avvalgono dei loro sistemi di controllo e di esecuzione nei settori del clima e dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali, della legislazione sociale e occupazionale, delle norme del lavoro applicabili per garantire che i beneficiari del sostegno rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità di gestione o l'organismo pagatore riceve notifica, se del caso, almeno una volta all'anno dei casi di inadempienza in cui decisioni esecutive a tale riguardo sono state adottate nell'ambito dei sistemi di controllo e di esecuzione applicabili di cui al paragrafo 2. Tale notifica include una valutazione e una classificazione della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza in questione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 5 si applicano in caso di inadempienza rispetto ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'articolo 3 del presente regolamento XX [gestione responsabile delle aziende agricole] solo se tale inadempienza è dovuta a un'azione o omissione direttamente attribuibile al

beneficiario interessato e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) l'inadempienza è connessa all'attività agricola del beneficiario, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani NRP conformemente all'articolo 1 ter (nuovo), paragrafo 2 [definizione quadro di attività agricola];

b) l'inadempienza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 1 bis (nuovo), punto 4, lettera a) [definizioni - azienda], o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.

Tuttavia, se l'inadempienza riguarda zone forestali, le sanzioni di cui al paragrafo 5 non si applicano qualora non sia richiesto alcun sostegno per la zona in questione.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) di tale regolamento, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile

in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con la valutazione di cui al paragrafo 3. Nel calcolo delle sanzioni di cui al primo comma si tiene conto di una sanzione irrogata a norma della legislazione nazionale di attuazione degli atti legislativi elencati nell'allegato I, parti A e B, del presente regolamento XX per la stessa azione o omissione di un agricoltore o di un altro beneficiario.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti. Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:

a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

Al fine di conformarsi ai loro controlli, gli Stati membri stabiliscono il campione di controllo per i controlli in loco da effettuare ogni anno sulla base di un'analisi annuale dei rischi che comprende una componente casuale e copre almeno l'1 % dei beneficiari.

Se un'inadempienza è rilevata attraverso un sistema di controllo che copre il 100 % dei beneficiari, la sanzione di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5, può essere fissata allo 0,5 %.

Or. en

Motivazione

(former NRP Art. 62(1)to(5). New text: In parag 1 social conditionality is excluded form the exemption to beneficiaries below 10 ha . New text: the last two 2 paragraphs added: "In order to comply ...1% of beneficiaries" and "If a non ...0´5%" Provision should be made for a minimum percentage of beneficiaries to be subject to on-the-spot checks – set at 1 per cent – and for the fact that such checks may, where appropriate, be carried out using the area monitoring system, in order to maintain a uniform percentage of checks across the European Union and avoid discrepancies in the number of checks carried out by each Member State. In the event that a breach is detected through a check covering 100 per cent of beneficiaries – which acts as a significant deterrent – the penalties should be lower and should be set at 0.5 per cent

Emendamento 1080
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Sistema di controllo per la gestione responsabile delle aziende agricole
	1. Stati membri (...) di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
	Se la superficie ammissibile al sostegno di cui al primo comma, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all'articolo 20 undecies (nuovo) [SIGC], non supera i 10 ettari, uno Stato membro può considerare, se lo giustifica debitamente con prove, che si può ritenere che i beneficiari siano esposti a un rischio inferiore di non rispettare le condizioni di riferimento e, su tale base, essere soggetti a una percentuale di controllo ancora più bassa rispetto alla percentuale standard dell'1 %. La riduzione per le aziende di dimensioni inferiori a 10 ettari è, di norma, pari all'1 % dell'importo totale dei pagamenti, ridotto rispetto al normale 3 %.
	Se è stato selezionato un beneficiario (...) ridurre il livello dei controlli.

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di cui al paragrafo 4 che non rispettano, in qualsiasi momento dell'anno civile in questione, i requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole. Nell'istituire la sanzione amministrativa derivante dalle violazioni dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato I, parte B, del regolamento PAC, gli Stati membri consultano le pertinenti parti sociali nazionali che rappresentano le parti che si occupano di gestione e lavoro nel settore agricolo. Gli Stati membri rispettano pienamente l'autonomia dei partner e il loro diritto di negoziare e concludere contratti collettivi.

Le sanzioni consistono nella riduzione o nell'esclusione dell'importo totale dei pagamenti nell'ambito delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f), o) e p) di tale regolamento, nella misura in cui riguardano il sostegno ai prodotti agricoli locali, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che il beneficiario ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Le sanzioni sono calcolate sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Per il calcolo di tali sanzioni si tiene conto della gravità, della portata, della durata o della ripetizione e dell'intenzionalità dell'inadempienza accertata, in linea con

la valutazione di cui al paragrafo 3.

Le spese che sono state ridotte a seguito dell'applicazione di una sanzione sono considerate legittime e regolari. Di norma, la riduzione è pari al 3 % dell'importo totale dei pagamenti. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è pari almeno al 15 % dell'importo di tali pagamenti. La riduzione per le aziende di dimensioni inferiori a 10 ettari è, di norma, pari all'1 % dell'importo totale dei pagamenti, ridotto rispetto al normale 3 %.

Gli Stati membri dispongono che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se: a) l'inadempienza è dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali;

b) l'inadempienza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.

(5 bis nuovo) In deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri istituiscono un sistema di classificazione che specifica le sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B, sviluppato con le parti sociali. Il sistema di classificazione tiene conto della gravità della violazione, del numero di lavoratori interessati (estensione), nonché della reiterazione e dell'intenzionalità e comprende riduzioni e, se del caso, l'esclusione totale dai pagamenti e dalle prestazioni.

La riduzione è sempre pari ad almeno il 7 % dell'importo totale dei pagamenti e delle prestazioni della PAC ricevibili e aumenta progressivamente in funzione della gravità dell'infrazione e del numero di lavoratori interessati.

Se la stessa non conformità persiste o si ripresenta entro tre anni civili consecutivi, la riduzione determinata nell'ambito del sistema di classificazione è aumentata del 50 %. In caso di inadempienza intenzionale, la riduzione è raddoppiata.

Il sistema di classificazione prevede l'esclusione totale dai pagamenti e dai benefici della PAC qualora l'inosservanza costituisca una violazione sistemica dei diritti dei lavoratori, anche se riguarda una violazione particolarmente grave, colpisce un numero significativo di lavoratori o fa parte di un modello di inosservanza ripetuta o intenzionale.

(5 ter nuovo) Oltre all'attuale sistema di gestione responsabile delle aziende agricole, gli Stati membri istituiscono una valutazione ex ante per evitare di concedere il sostegno della PAC ai beneficiari che violano i criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato I, parte B.

La valutazione ex ante ha luogo prima della concessione annuale dei finanziamenti della PAC ed è basata sui meccanismi, sugli strumenti e sul controllo incrociato dei dati esistenti. Il campione di valutazione valuta almeno il 5 % dei beneficiari, con particolare attenzione ai beneficiari a rischio più elevato. Ai beneficiari non conformi è offerta un'opportunità di ricorso entro un lasso di tempo ragionevole prima di adottare qualsiasi decisione in merito alle sanzioni.

Or. en